



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CALABRIA**

composta dai magistrati:

Dott. Roberto Tabbita	Presidente
Dott. Giuseppe Ginestra	Consigliere
Dott.ssa Michela Muti	Referendario
Dott. Raffaele Maienza	Referendario
Dott.ssa Elisabetta Usai	Referendario relatore

**Nella camera di consiglio del 14 aprile 2015**

Visti gli articolo 100, 117 e 119 della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni e integrazioni, recante "*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*";

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione n. 14/DEL/2000 delle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, come modificato con delibera n. 229 del Consiglio di Presidenza in data 19 giugno 2008, ai sensi dell'articolo 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 recante "*Disposizioni urgenti in materia di finanza e di funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012*" convertito, con modificazioni, con la legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la legge regionale 15 marzo 2002, n. 13, e successive integrazioni e modificazioni, recante il "*Testo Unico della struttura e finanziamento dei Gruppi*

*Consiliari*" (Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle leggi regionali 13 giugno 2008, n. 15, 7 ottobre 2011, n. 36, 1° ottobre 2012, n. 42 e 10 gennaio 2013 n. 1, 1° luglio 2014, n. 10 e 16 ottobre 2014, n. 21);

Visto il D.P.C.M. 21 dicembre 2012 che recepisce le Linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai Gruppi consiliari dei Consigli regionali per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto;

Vista le deliberazioni della Sezione delle Autonomie 12/SEZAUT/2013 e 15/SEZAUT/2013;

VISTA la deliberazione 11 marzo 2015, n. 11, di questa Sezione;

Vista l'ordinanza n. 6/2015 con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Calabria ha convocato il Collegio per l'odierna camera di consiglio;

Uditi il Magistrato relatore, dott.ssa Elisabetta Usai;

## **FATTO E DIRITTO**

**1.** In data 19 febbraio 2015, con nota del Presidente della Regione Calabria, prot. Corte dei conti n. 403 del 19 febbraio 2015, sono stati trasmessi, ai sensi e per gli effetti dei commi 9, 10, 11 e 12 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge 7 dicembre 2012, n. 213, i rendiconti relativi all'esercizio 2014 dei seguenti Gruppi consiliari del Consiglio regionale della Calabria:

- AUTONOMIA E DIRITTI;
- FEDERAZIONE DELLA SINISTRA;
- FORZA ITALIA;
- GRUPPO MISTO;
- INSIEME PER LA CALABRIA;
- ITALIA DEI VALORI;
- NUOVO CENTRO DESTRA;
- PARTITO DEMOCRATICO;
- SCOPELLITI PRESIDENTE;
- U.D.C..

Dal prospetto prodotto alla Sezione denominato "*Riepilogo 2014 - Finanziamento Gruppi consiliari (L.R. 13/2002)*", a firma del Dirigente dell'Area 4 - Gestione Servizio Bilancio e Ragioneria del Consiglio Regionale, si apprende che il Consiglio regionale, per il 2014, ha destinato alle finalità di cui alla L.R. 13/2002, recante il "*Testo Unico della struttura e finanziamento dei Gruppi Consiliari*", la somma complessiva di € 1.967.811,07, suddivisa nel modo seguente:

<b>Riepilogo 2014 Finanziamento Gruppi Consiliari (L.R. 13/2002)</b>					
Gruppo	Finanziamento erogato nell'anno 2014 per spese di funzionamento (competenza 2014)	Fondi spesi nell'anno 2014 per il personale (competenza 2014)	Fondi spesi nell'anno 2014 per Consulenti (competenza 2014)	Fondi erogati nell'anno 2014 per Consulenti (competenza 2013)	INAIL autoliquidazione versata nel 2014 (competenza 2013)
					–
Nuovo Centro Destra	46.393,60	301.300,32			
Forza Italia	52.192,80	334.620,81			
Scopelliti Presidente	34.795,20	224.675,26			
Insieme Per la Calabria	11.598,40	52.767,10			
U.D.C.	28.996,00	154.854,75	29.265,00	3.685,00	
Partito Democratico	69.590,40	195.874,92	82.929,81	20.774,58	1.658,77
Autonomia e Diritti	5.799,20	15.915,14			–
Italia dei Valori	17.397,60	86.930,14	25.620,00	2.000,00	
Gruppo Misto	13.338,16	100.384,36	2.400,00	1.502,00	1.147,64
Federazione della Sinistra	5.799,20	43.604,91			
<b>Totale</b>	<b>285.900,56</b>	<b>1.510.927,71</b>	<b>140.214,81</b>	<b>27.961,58</b>	<b>2.806,41</b>
			<b>totale generale</b>		<b>1.967.811,07</b>

fonte: tabella a firma del Dirigente Area 4 del Servizio Bilancio e Ragioneria del Consiglio regionale della Calabria

Con deliberazione 11 marzo 2015, n. 11, la Sezione ha disposto la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni con legge 7 dicembre 2012, n. 213, e assegnato il termine di trenta giorni per la regolarizzazione dei rendiconti e l'integrazione della relativa documentazione nei termini ivi descritti.

Con nota prot. 110187/SIAR del 9 aprile 2014, Il Presidente della Regione Calabria ha provveduto a inoltrare alla Sezione la documentazione integrativa trasmessagli dal Presidente del Consiglio regionale con nota prot. 109320/SIAR dell'8 aprile 2015.

**2.** L'articolo 1, commi 9 e seguenti, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge 7 dicembre 2012, n. 213, nell'ambito delle misure di rafforzamento del coordinamento della finanza pubblica e della garanzia del rispetto dei vincoli finanziari imposti dall'ordinamento internazionale e dell'Unione Europea, ha intestato alle competenti Sezioni regionali della Corte dei conti un controllo sulla regolarità contabile dei rendiconti di esercizio annuali dei Gruppi consiliari.

Detti rendiconti sono trasmessi alla Sezione dal Presidente del Consiglio regionale entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio (e pubblicati in allegato al conto consuntivo del Consiglio regionale e nel sito istituzionale della Regione) e sono strutturati secondo le Linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con evidenza, in

apposite voci, delle risorse trasferite al Gruppo dal Consiglio regionale, e con indicazione del titolo del trasferimento e delle misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.

La Sezione, nel termine di trenta giorni dal ricevimento, si pronuncia sulla regolarità del rendiconto con apposita delibera da trasmettere al Presidente del Consiglio regionale, che ne cura la pubblicazione. In caso di mancata pronuncia nei successivi trenta giorni, il rendiconto di esercizio s'intende comunque approvato (comma 10).

Qualora la Sezione riscontri che il rendiconto o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non siano conformi alle prescrizioni stabilite dalla normativa in analisi, trasmette al Presidente del Consiglio regionale, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, una comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione, fissando un termine non superiore a trenta giorni. La comunicazione è trasmessa al Presidente del Consiglio regionale per i successivi adempimenti da parte del Gruppo consiliare interessato e sospende il decorso del termine per la pronuncia della sezione (comma 11).

In caso di mancata tempestiva trasmissione del rendiconto o di delibera di non regolarità dello stesso e della documentazione a corredo da parte della Sezione regionale di controllo, il comma 12 dell'articolo in analisi prevede l'insorgere dell'obbligo di restituzione delle somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale.

Infine, avverso le delibere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti di cui al citato comma 12, è ammessa l'impugnazione alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione in sede giurisdizionale, con le forme e i termini di cui all'articolo 243-*quater*, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si ricorda che l'*iter* procedurale poc'anzi descritto è disciplinato dalla normativa di risulta vigente a seguito dell'intervento della Corte costituzionale con la sentenza n. 39 del 2014, successivamente integrata con ordinanza di correzione di errore materiale n. 131 del 2014.

**3.** Le Linee guida di cui al citato comma 9 dell'articolo 1, deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2012, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità e per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto, dettano "*i criteri e le regole tecniche volte a soddisfare (...) esigenze di omogeneità nella redazione dei rendiconti annuali di esercizio dei gruppi consiliari*" (Corte cost. 39 del 2014) e si compongono sia delle prescrizioni di cui all'Allegato «A», d'appresso sinteticamente riportate, che del modello di rendicontazione di cui all'Allegato «B», la cui completa ed esatta

compilazione, pertanto, costituisce parametro di valutazione del rendiconto in termini di corretta rilevazione dei fatti di gestione e di regolare tenuta della contabilità. In particolare, secondo il citato Allegato "A":

a) le spese inserite nei rendiconti devono corrispondere ai principi di veridicità e correttezza (articolo 1); in particolare, *"la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute"* (comma 2), mentre *"la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge"* (comma 3); si aggiunge, inoltre, che *"il contributo per le spese di personale può essere utilizzato sulla base delle rispettive normative regionali"* (comma 5);

b) sono disciplinati i compiti in capo al Presidente del Gruppo consiliare per quanto riguarda la materia in esame (articolo 2): *"il Presidente del Gruppo consiliare autorizza le spese e ne è responsabile. (...) L'autorizzazione alla spesa deve essere conservata unitamente alla documentazione contabile"* (comma 1); occorre osservare che, mentre è previsto che in caso di assenza o impedimento del Presidente le spese sono autorizzate dal Vicepresidente, rimane in capo al Presidente del Gruppo il compito e la responsabilità di attestare la veridicità e la correttezza delle spese sostenute e *"comunque"* (come recita testualmente la norma) la sottoscrizione del rendiconto (comma 2). Si prescrive, inoltre, l'adozione di un disciplinare interno che indichi le modalità di gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità (comma 3);

c) si individuano criteri per garantire la completezza della documentazione a corredo dei rendiconti (articolo 3): *"al rendiconto (...) deve essere allegata copia conforme della documentazione contabile relativa alle spese inserite nel rendiconto stesso"* (comma 1); *"per gli acquisti di beni e servizi la documentazione contabile è rappresentata dalla fattura o scontrino fiscale parlante"* (comma 2); e, infine, *"per le spese relative al personale, qualora sostenute direttamente dai gruppi consiliari, dovranno essere allegati il contratto di lavoro e la documentazione attestante l'adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi"* (comma 3);

d) si dettano norme in materia di tracciabilità dei pagamenti (articolo 4).

**4.** La disciplina in materia di rendiconti dei Gruppi consiliari è completata dalla normativa dettata dal legislatore regionale.

Con legge regionale 15 marzo 2002, n. 13 è stato adottato il *"Testo Unico della struttura e finanziamento dei Gruppi Consiliari"*, il quale stabilisce, all'articolo 7, che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2013, ciascun Gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo i dettami della normativa statale, che, unitamente alla documentazione a corredo e una dichiarazione attestante l'utilizzazione dei contributi erogati nell'anno precedente per la realizzazione dei fini istituzionali del Gruppo, deve essere trasmesso dal Presidente

di ciascun Gruppo consiliare al Presidente del Consiglio regionale (comma 1, articolo 7), con l'ulteriore precisazione che la mancata trasmissione è imputabile a responsabilità esclusiva del Presidente del Gruppo.

La normativa regionale è stata modificata, a seguito della citata pronuncia della Corte costituzionale n. 39 del 2014, con la legge regionale 1 luglio 2014, n. 10, sia sotto il profilo delle conseguenze della mancata tempestiva trasmissione (articolo 7, comma 5) e dell'omessa regolarizzazione del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo dello stesso che siano stati accertati non conformi alla normativa vigente da parte della competente Sezione regionale di controllo (articolo 7, comma 4), sia per quanto riguarda la scansione procedimentale dei rapporti tra la Sezione regionale di controllo, il Presidente del Consiglio regionale e il Presidente della Regione.

Per quanto concerne tale ultimo aspetto, il legislatore regionale ha solo parzialmente modificato la disciplina previgente, sostituendo il Presidente della Regione con il Presidente del Consiglio regionale nel ruolo di destinatario della comunicazione della pronuncia della Sezione regionale di controllo finalizzata alla regolarizzazione del rendiconto e della documentazione a corredo riscontrati non conformi alla normativa vigente (l'accertamento dell'illegittimità costituzionale di cui alla sentenza 39 del 2014 ha riguardato il comma 11, primo periodo, e il comma 10, secondo periodo, dell'articolo 1 del D.L. 174/2012, nella parte in cui individuano nel Presidente della Giunta regionale, anziché nel Presidente del Consiglio regionale, il destinatario degli eventuali rilievi formulati dalla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti in esito ai riscontri sui rendiconti dei Gruppi consiliari, in virtù del *"nesso di ausiliarità della Corte dei conti - specie nell'esercizio delle funzioni di "controllo referto" - nei confronti delle assemblee elettive, anche in specifico riferimento alle autonomie speciali (tra le tante, sentenza n. 267 del 2006). Ne consegue che, stando alla richiamata giurisprudenza di questa Corte, il legislatore statale ben può legittimamente individuare il Presidente del Consiglio regionale quale organo titolare di funzioni inerenti alla trasmissione del rendiconto di ciascun gruppo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti"*) e, per contro, mantenendo il Presidente della Regione nella funzione di trasmissione del rendiconto di ciascun Gruppo consiliare alla competente Sezione regionale di controllo (nella suddetta pronuncia n. 39 del 2014 del Giudice delle leggi è stato censurato il comma 10 del medesimo articolo 1 del D.L. 174/2012 nella parte in cui, al primo e al secondo periodo, detta norme che *"individuano nel Presidente della Giunta l'organo della Regione titolare di determinate funzioni, violando conseguentemente i parametri statutarî evocati dalle ricorrenti. Questa Corte ha infatti costantemente affermato che il legislatore statale non può individuare l'organo della Regione titolare di determinate funzioni, ancorché, nel*

*caso in esame, al solo fine di raccolta e trasmissione degli atti in parola (ex plurimis, sentenze n. 22 del 2012, punto 6. del Considerato in diritto, nonché n. 201 del 2008 e n. 387 del 2007)”, pronunce, queste ultime, che ribadiscono concordemente la lesione dell’autonomia statutaria regionale nell’individuare con norma statale l’organo della Regione titolare di determinate funzioni).*

*La disciplina regionale, al medesimo articolo 7, prevede, inoltre, che “La Presidenza del Consiglio regionale cura, attraverso la struttura consiliare competente, gli adempimenti materiali per la trasmissione dei rendiconti e della relativa documentazione al Presidente della Regione, il quale li trasmette alla competente sezione regionale della Corte dei conti al fine di consentire l’attività di controllo” (comma 6) e che “Resta fermo che gli atti amministrativi e di gestione relativi ai fondi di competenza del Consiglio regionale sono sottoposti, comunque, al controllo autonomo dell’Assemblea regionale secondo le norme dei regolamenti interni” (comma 7).*

Per quanto concerne, invece, le conseguenze per i casi di omessa regolarizzazione o mancata tempestiva trasmissione del rendiconto e della relativa documentazione, con la medesima L.R. 10/2014, in coerenza con la più volte menzionata pronuncia n. 39 della Corte costituzionale, è stata espunta la sanzione della decadenza dal diritto di percezione dei contributi per l’esercizio successivo e mantenuto l’ineluttabile obbligo restitutorio (comma 4, ultimo periodo, e comma 5, articolo 7). Successivamente, con la legge regionale 16 ottobre 2014, n. 21, è stata ulteriormente modificata la L.R. 13/2002 con l’introduzione, all’articolo 7, dei commi 5-*bis* e ss. che dettano una peculiare disciplina delle modalità di adempimento del descritto obbligo restitutorio, basata sulla predisposizione di un apposito piano di rientro approvato dall’Ufficio di Presidenza.

E, difatti, si stabilisce che *“Nei casi di cui al comma 5, l’obbligo di restituzione si realizza mediante predisposizione di apposito piano di rientro, approvato dall’Ufficio di Presidenza, che contempli progressive decurtazioni del contributo annuale spettante al Gruppo per le spese di funzionamento di cui all’articolo 4 e, in presenza di capienza, per le spese di personale di cui all’articolo 4 bis”* (comma 5-*bis*) e, ancora, che *“Nell’ipotesi di fine legislatura, la restituzione è effettuata con il rimborso dei contributi già riscossi dal Gruppo e non ancora utilizzati, a prescindere dalla loro originaria destinazione a spese di funzionamento o di personale. In caso di incapienza, si attinge alle spese di personale di cui all’articolo 4 bis, se disponibili”* (comma 5-*ter*), mentre *“Nell’ipotesi di cessazione del gruppo o di fine legislatura, l’obbligo di restituzione è adempiuto a mezzo di compensazione con i contributi già restituiti o da restituire”* (comma 5-*quater*).

Al fine di correttamente rappresentare detta uscita, si stabilisce, infine, al comma 5-*quinquies*, che *“Le somme già riscosse ed eventualmente restituite sono indicate nelle uscite del rendiconto del Gruppo alla voce “altre spese””*.

Ciò premesso, dal punto di vista sostanziale si stabiliscono i criteri – di cui uno specifico basato sulla consistenza numerica del gruppo e uno comune agganciato alla densità demografica regionale - per la determinazione del contributo annuale a carico dei fondi a disposizione del Consiglio regionale, *“per le spese organizzative, di funzionamento, di rappresentanza, di aggiornamento e documentazione, riconducibili esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all’attività del Consiglio regionale e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione”* (comma 1, articolo 4).

Ai fini dell’assegnazione della parte di finanziamento variabile, si attribuisce all’Ufficio di Presidenza il compito di accertare la costituzione e la composizione dei Gruppi consiliari (comma 6, articolo 4).

Una specifica disposizione è dettata per il Gruppo misto, stabilendosi che le *“Le dotazioni attribuite al Gruppo misto sono determinate avendo riguardo del numero e della consistenza delle componenti politiche in esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite tra le stesse in ragione delle esigenze di base comuni e della consistenza numerica di ciascuna componente sulla scorta delle direttive fissate dall’Ufficio di Presidenza”* (articolo 12).

Si aggiunge, tra l’altro, che *“E’ esclusa in ogni caso la contribuzione (...) di Gruppi consiliari composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino così composti già all’esito delle elezioni”* (comma 5, articolo 4).

Si consente, inoltre, di esercitare la facoltà di avvalersi degli uffici del Consiglio regionale con le modalità stabilite in apposito regolamento adottato dall’Ufficio di Presidenza per la gestione di tali risorse (comma 2, articolo 4).

Ed inoltre, si stabilisce che *“Se nel corso dell’anno a seguito di nuove elezioni o per qualsiasi altra causa, un Gruppo consiliare viene a cessare o viene a costituirsi un nuovo Gruppo consiliare o varia la composizione numerica dei Gruppi consiliari esistenti, le conseguenti variazioni, nella assegnazione dei contributi, decorrono dal mese immediatamente successivo a quello in cui la cessazione, la nuova costituzione o la variazione numerica del Gruppo consiliare è intervenuta.”* (comma 7, articolo 4).

Infine, *“I Gruppi consiliari possono utilizzare nell’esercizio finanziario successivo le somme non spese nell’anno di riferimento”* (comma 8, articolo 4).

La sopra menzionata necessaria riferibilità delle spese dei Gruppi finanziate con i fondi del Consiglio regionale *“esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all’attività del Consiglio regionale”* (comma 1, articolo 4) è rafforzata sia dalla previsione per cui *“E’ esclusa in ogni caso la contribuzione in favore di partiti o movimenti politici (...)”* (comma 5, articolo 4), che dal *“Divieto di finanziamento ai partiti”* (comma 1,



articolo 5) il quale esplicita che *"I Gruppi consiliari non possono utilizzare neppure parzialmente i contributi in denaro a carico del bilancio del Consiglio regionale per finanziare, direttamente o indirettamente, attività estranee ai Gruppi o alle loro finalità o comunque in violazione delle norme previste dalle leggi 2 maggio 1974, n. 195 e 18 novembre 1981, n. 659 e successive modificazioni ed integrazioni"*.

Per ciò che concerne specificatamente la spesa per il personale, la legge regionale, stabilisce che l'importo del contributo per spese di funzionamento è al netto delle risorse per le spese per il personale al servizio del Gruppo consiliare (comma 1, articolo 4) che, infatti, sono separatamente e specificatamente assegnate, come risulta dalla documentazione in atti.

Ulteriormente, in materia di spese per il personale la legge regionale stabilisce che *"Ai Gruppi consiliari può essere assegnato personale proveniente dalla Pubblica Amministrazione o estraneo ad essa; il rapporto di lavoro del personale dei Gruppi consiliari estraneo ai ruoli della pubblica amministrazione è regolato da contratti di diritto privato stipulati, per la parte datoriale, dal Presidente del Gruppo consiliare"* (comma 4, articolo 4); che *"1. Facendo salvi i contratti in essere per la legislatura corrente a partire dalla legislatura successiva a quella in corso, il tetto massimo in termini finanziari per la determinazione dell'ammontare complessivo della spesa per il personale dei Gruppi consiliari deve equivalere al costo di un'unità di personale di categoria D, posizione economica D6 (compresi gli oneri a carico dell'Ente, senza posizione organizzativa) per ciascun consigliere regionale. Il personale a qualsiasi titolo comandato o distaccato - da soggetti pubblici o privati - allorché funzionalmente collocato a disposizione dei Gruppi consiliari deve considerarsi rientrante nei limiti del budget individuato per il Gruppo consiliare. 2. La spesa per il personale dei Gruppi consiliari è determinata, per la corrente legislatura regionale, entro l'importo in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione con modifiche del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 e, in ogni caso, non può prevedere alcun incremento, al fine di salvaguardare i contratti in essere come previsto dal decreto legge in fase di conversione."* (comma 1, articolo 4-bis); e, infine, che *"1. Il personale di cui all'art. 4 è richiesto nominativamente dai Presidenti dei Gruppi consiliari al Segretario Generale del Consiglio regionale che provvede all'assegnazione, ovvero se trattasi di personale dipendente da altra Pubblica Amministrazione, attiva la procedura di comando per la successiva assegnazione ai Gruppi. (...). 3. I Pubblici dipendenti assegnati ai Gruppi consiliari conservano i diritti ed i doveri del proprio stato giuridico ed economico e operano alle dirette dipendenze del Presidente e del Gruppo consiliare. 4. Per il personale estraneo alla Pubblica Amministrazione il rapporto è regolato da contratto di diritto privato a termine. Per la gestione di tale personale i Gruppi possono avvalersi del supporto degli Uffici del Consiglio regionale della Calabria. 5. Il trattamento*

*economico del personale comandato è regolamentato e quantificato, con proprio atto, dall'Ufficio di Presidenza.”(articolo 9).*

Per quanto concerne, infine, la garanzia di trasparenza delle risorse assegnate al Gruppo consiliare, *“A decorrere dall'esercizio finanziario 2013, il rendiconto è pubblicato in allegato al conto consuntivo del Consiglio regionale e nel sito istituzionale dell'Ente”* (comma 8, articolo 7); inoltre, *“È istituito un sistema informativo nel quale dovranno affluire i dati relativi al finanziamento dell'attività dei Gruppi consiliari politici. I dati dovranno essere resi disponibili, per via telematica, al sistema informativo della Corte dei conti, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96. Con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza verranno definite in dettaglio le modalità di realizzazione del sistema”* (comma 9, articolo 7).

**5.** Brevemente descritto il quadro normativo regionale, si richiama quanto chiarito dalla Sezione delle Autonomie con delibera n. 12/SEZAUT/2013/QMIG del 3 aprile 2013, secondo cui *“Pur in presenza di un sistema articolato di norme che stabiliscono regole specifiche, nell'ambito dell'esercizio della facoltà delle Regioni di organizzare l'attività dei propri organi istituzionali, è da considerare che il controllo esterno (...) valuta l'attività di gestione dei fondi assegnati ai Gruppi alla stregua dei criteri generali che devono presiedere all'impiego delle risorse pubbliche.”* E, pertanto, *“Il controllo deve, quindi, appuntarsi su due aspetti fondamentali: a) la regolarità contabile del conto intesa come rispetto delle norme che ne disciplinano la formazione, la completezza della documentazione e la adeguatezza nel rappresentare i fatti di gestione; b) la rispondenza della gestione alle regole vigenti (...) in ciascuna Regione. Tra queste, di notevole rilievo è l'inerenza della spesa all'attività del Gruppo consiliare; criterio generalmente esplicitato nella normativa regionale e, comunque, desumibile dai principi generali, in quanto l'impiego di risorse pubbliche presuppone sempre la finalizzazione ad un interesse pubblico che, nella specie, non può che far riferimento alle funzioni assegnate ai Gruppi consiliari.”.*

**6.** Occorre tener conto, infine, della giurisprudenza delle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione in sede giurisdizionale formatasi sull'argomento. Per quanto riguarda il contenuto e i confini del controllo intestato alle Sezioni regionali di controllo in materia di gruppi consiliari, si è precisato che *“la sezione regionale non può sindacare lo stretto merito delle scelte se non verificandone il limite esterno costituito dalla irragionevole non rispondenza ai fini istituzionali. Valutare, ad esempio, quale giornale o libro sia più opportuno acquistare. Tuttavia, allo stesso modo di quanto avviene nella giurisdizione di responsabilità, anche in*

*sede di controllo la Sezione regionale può sindacare la scelta discrezionale laddove essa risulti incongrua, illogica e irrazionale in ragioni dei mezzi predisposti rispetto ai fini che s'intende perseguire. In altri termini, allorché la scelta, raffrontata con parametri obiettivi, valutati ex ante e rilevabili anche dalla comune esperienza, sia una scelta abnorme" (SS.RR. 29/2014).*

*In questo senso, "Ne deriva che il controllo delle Sezioni regionali deve attenersi all'accertamento della veridicità del rendiconto e alla sua correttezza e regolarità esigendosi, da una parte, la necessità che la spesa sia espressamente riconducibile all'attività istituzionale del Gruppo e, dall'altra, che non sia, neanche indirettamente, un modo per finanziare gli organi centrali e periferici dei partiti o di movimenti politici e delle loro articolazioni o di altri rappresentanti interni ai partiti o ai movimenti medesimi, ovvero i membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e consiglieri regionali di altre regioni, nonché candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica. Il Collegio ritiene che il controllo da esercitarsi nella materia "de qua" afferisce al rispetto dei parametri previsti sia dalle Linee guida di cui al DPCM 21 dicembre 2012, sia della normativa di riferimento regionale (regolamenti, statuti, leggi regionali, etc.) o statale (decreto-legge n. 174/2014). Tale controllo, dunque, coinvolge sia il parametro formale normativo ora ricordato, sia, in concreto, il profilo dell'inerenza della spesa all'attività istituzionale del Gruppo, arrestandosi innanzi allo stretto merito delle scelte discrezionali, salva l'ovvia possibilità di verifica del limite esterno costituito dalla irragionevole non rispondenza ai fini istituzionali del Gruppo consiliare" (SS.RR. 40/2014 e 41/2014 e 42/2014 e 43/2014 e 45/2014).*

*Per ciò che concerne, invece, un'esplicazione dei parametri di veridicità e correttezza che devono presiedere alla rendicontazione delle risorse assegnate ai Gruppi consiliari: "Il primo parametro, riferito al consuntivo, richiede una corrispondenza stretta tra le poste indicate nel rendiconto e le operazioni contabili effettuate, esigendo, a corollario, la documentabilità nel dettaglio (principio della specializzazione o specificazione) di tutte le entrate e di tutte le spese (principio dell'universalità) esposte nel consuntivo del Gruppo; il principio, riferito al rendiconto, evoca, dunque, il concetto di esattezza declinato nell'accezione di rappresentazione contabile strettamente conforme al vero. Il secondo parametro (la correttezza) impone che la spesa sia direttamente riconducibile alla finalità istituzionale del Gruppo escludendo, ad esempio, che spese effettuate dal Gruppo medesimo possano configurarsi quale mezzo di finanziamento – oltre che di finalità private – degli organi centrali e periferici dei partiti o di movimenti politici o delle loro articolazioni o di altri rappresentanti interni ai partiti o ai movimenti medesimi ovvero dei membri del Parlamento nazionale o europeo o dei consiglieri regionali di altre regioni ovvero ancora di candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa*

*o politica. Il Collegio ritiene trattarsi di un accertamento di conformità da effettuare non limitandosi al solo formale rispetto delle linee guida e, cioè, alla verifica che le spese rientrino tra quelle previste negli appositi elenchi di cui all'art. 1, comma 4, ma deve coinvolgere, in concreto, il profilo dell'inerenza della spesa stessa all'attività istituzionale del Gruppo, restando, peraltro, insindacabile lo stretto merito delle scelte effettuate (salva la necessaria verifica del limite esterno costituito dalla irragionevole non rispondenza ai fini istituzionali)" (SS.RR. 5/2015).*

**7.** Tutto ciò premesso e considerato, dall'esame della documentazione trasmessa, così come integrata a seguito della deliberazione 11/2015 della Sezione, si formulano le osservazioni e rilievi che seguono.

Preliminarmente, occorre rilevare l'inadempimento degli obblighi restitutori, ai sensi dell'articolo 1, commi 11 e 12 del D.L. 174/2012 e dell'articolo 7, commi 5 e ss. della L.R. 13/2002, scaturenti dal rispetto della deliberazione 26/2014, così come parzialmente confermata con le sentenze delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione nn. 36/2014, 40/2014 e 41/2014 e 42/2014 e 43/2014, 45/2014, 46/2014, 1/2015 e 5/2015.

In merito, con nota 16347 del 1° aprile 2015 a firma congiunta del Segretario Generale e del Dirigente del Servizio Bilancio e ragioneria e con nota del 27 marzo 2015 a firma del Dirigente del Servizio Bilancio e ragioneria, di identico tenore, acquisite dalla Sezione in sede di integrazione istruttoria, il Consiglio regionale comunica che *"VISTA la deliberazione della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Calabria n° 26/2014; VISTI i propri atti d'Ufficio; CONSIDERATO che la deliberazione della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Calabria - n. 26/2014, tesa a verificare la conformità alla normativa vigente dei rendiconti e della documentazione a corredo degli stessi dei Gruppi consiliari del Consiglio regionale della Calabria, ha considerato, tra l'atro, irregolari le spese per il personale per i seguenti gruppi; Unione di Centro: spese per il personale sostenute dal gruppo per € 115.964,64; Scopelliti Presidente: spese per il personale sostenute dal gruppo per € 288.531,47; Popolo della Libertà: spese per il personale sostenute dal gruppo per € 5.647,00; Insieme per la Calabria: spese per il personale sostenute dal gruppo per € 72.277,42; Autonomia e Diritti: spese per il personale sostenute dal gruppo per € 47.976,46; Federazione della Sinistra: spese per il personale sostenute dal gruppo per € 19.882,87; Progetto Democratico: spese per il personale sostenute dal gruppo per € 5.397,48; Gruppo Misto: spese per il personale sostenute dal gruppo per € 160.253,85; Partito Democratico: spese per il personale sostenute dal gruppo per € 185.861,24; Italia dei Valori: spese per il personale sostenute dal gruppo per € 62.438,58; CHE avverso tale deliberazione, i Presidenti pro tempore dei vari Gruppi consiliari hanno proposto ricorso alla Corte dei Conti - Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, la quale nelle sentenze n.*

*40/2014, 41/2014, 42/2014, 43/2014, 45/2014 e 5/2015 con riferimento alla spesa per il personale ha stabilito il seguente principio: «Con riferimento alla spesa del personale (...), ritenuta irregolare dato che i relativi contratti presentano un oggetto generico, va evidenziato che la pronuncia della Sezione regionale di Controllo non sembra tener conto della circostanza che tale tipologia di spesa, gestita peraltro dagli uffici del Consiglio regionale, trova la sua fonte, più che nei contratti il cui oggetto risulta essere effettivamente generico, direttamente nella normativa regionale. Il riferimento è alla legge regionale n. 13 del 2002 che ha fatto salvi i contratti di lavoro in essere per la legislazione corrente, con conseguente impossibilità di modificare per il 2013 l'oggetto delle prestazioni», ritenendo, perciò, rendicontabile la stessa; CHE con deliberazione n. 11/2015 la Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Calabria, nel chiedere la regolarizzazione dei rendiconti e l'integrazione della relativa documentazione, pur citando le suddette sentenze n. 40/2014, 41/2014, 42/2014, 43/2014, 45/2014 e 5/2015, non tiene, tuttavia, in conto, per quei gruppi consiliari che non hanno proposto ricorso o hanno proposto ricorso tardivamente, il principio dalle stesse sancito con riferimento alle spese per il personale, ritenendo irregolari le stesse, per genericità dell'oggetto del contratto; DICHIARANO che le spese sostenute dai seguenti Gruppi consiliari: Scopelliti Presidente: spese per il personale sostenute dal gruppo per € 288.531,47 Federazione della Sinistra: spese per il personale sostenute dal gruppo per € 19.882,87; Gruppo Misto: spese per il personale sostenute dal gruppo per € 160.253,85; Italia dei Valori: spese per il personale sostenute dal gruppo per € 62.438,58; sono, per natura, tipologia di spesa e modalità di gestione (direttamente dal Consiglio regionale) identiche alle spese di collaborazioni a progetto dichiarate regolari dalla Corte dei Conti - Sezioni Riunite in sede giurisdizionale e, pertanto, vanno considerate regolari, alla stregua degli altri Gruppi consiliari perchè trovano la propria fonte nell'art. 4bis della legge regionale n° 13 del marzo 2002".*

Occorre considerare, innanzitutto, che l'unico effetto giuridico attribuibile nei rapporti con la Corte dei conti alla riportata dichiarazione promanante dal Consiglio regionale, consiste esclusivamente nel formare (un) elemento di giudizio nella valutazione, anche ed eventualmente in punto di responsabilità contabile, della condotta tenuta dai competenti Uffici, non potendosi certamente ascrivere alla stessa alcuna ulteriore conseguenza né ai fini di un giudizio di regolarità della Sezione né, tantomeno, ai fini della stessa controllabilità o meno di una spesa che, a parere del controllato, presenta identiche caratteristiche rispetto ad altra già sottoposta a verifica (per il semplice funzionamento dell'efficacia del giudicato).

Ulteriormente, la prodotta dichiarazione a nulla rileva ai fini dell'adempimento degli obblighi restitutori previsti dalla normativa nazionale e regionale.

In primo luogo, perché, come accennato, le dichiarazioni di regolarità (si badi, non la dichiarazione di regolarità) pronunciate, per i singoli giudizi instaurati e condotti nel merito, dalle Sezioni riunite, producono i loro effetti solo nei confronti dei Gruppi ricorrenti e vittoriosi nel merito.

In secondo luogo, e a maggior ragione, perché nella nota in esame nulla si deduce circa la restituzione delle ulteriori e non esigue risorse impiegate dai Gruppi nel 2013 per sostenere spese (diverse da quelle per il personale) confermate come irregolari dalle stesse Sezioni riunite.

**8.** Per ciò che concerne, invece, l'accertamento della regolarità del rendiconto e della relativa documentazione di corredo, per ciascun Gruppo consiliare sono dichiarate irregolari le seguenti voci:

**A) AUTONOMIA E DIRITTI:**

a seguito di regolarizzazione del rendiconto e della documentazione di corredo, non risultano voci di spesa irregolari.

SPESA IRREGOLARE: € 0.

**B) FEDERAZIONE DELLA SINISTRA:**

a) non si è provveduto all'adozione del disciplinare di cui al comma 3, articolo 2 delle Linee guida.

A tale proposito, contrariamente a quanto addotto dal Presidente del Gruppo, appare irrilevante la consistenza numerica del Gruppo consiliare a fondare l'obbligo di adozione del disciplinare in considerazione della funzione di strumento di ordinata contabilità al quale lo stesso assurge nel consentire il riscontro tra criteri e regole di autodisciplina gestionale, documentale e contabile e le concrete operazioni e relativa rappresentazione contabile (sulla "essenzialità" di un disciplinare interno, SS.RR. 59/2014, nel confermare la correttezza della valutazioni svolte sul punto dalla competente Sezione regionale di controllo);

b) relativamente al punto 9) del rendiconto, dedicato alle "Spese di cancelleria e stampati", è prodotto uno scontrino, di € 36,50, non conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 2 delle Linee guida (che pretende, per gli acquisti di beni e servizi, la produzione di documentazione contabile rappresentata da fattura o scontrino fiscale parlante) poiché privo dell'indicazione dell'acquirente e del tipo di prodotto acquistato, e, pertanto, inidoneo a consentire la riconducibilità dell'acquisto stesso al Gruppo. Detta incertezza non si ritiene superabile con il riscontro fornito dal Gruppo ("*si presume siano buste postali di varie dimensioni servite per consegne e spedizione di materiali, non ho memoria certa non essendo stato direttamente l'acquirente, ma un componente della mia struttura*") al relativo rilievo di cui alla deliberazione 11/2015, poiché, oltre all'indeterminatezza dello stesso, a cui occorre aggiungere la mancata produzione di un'autorizzazione alle spese in esame, benché di modico valore, non può considerarsi sufficiente al fine di

integrare la dovuta prova documentale, né, tantomeno, può essere accettata come ad essa alternativa, la mera dichiarazione del Gruppo, in considerazione della natura rigorosamente documentale del controllo *de quo*;

c) analogamente, per le spese appostate al punto 14), "Spese per acquisto o noleggi di dotazioni informatiche e di ufficio" del rendiconto, sono allegati tre scontrini, rispettivamente di € 319,80 (questo, tra l'altro, non fiscale e non recante nemmeno la descrizione del bene acquistato), di € 79,80 (per acquisto toner dalla "Ing Group di Deodati Ivano") e di € 599,99 (per acquisto videoproiettore dalla "Mediaworld") privi dell'indicazione dell'acquirente e, pertanto, non idonei a consentire la riconducibilità dell'acquisto al Gruppo ovvero la titolarità dell'atto di spesa effettuato, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 delle Linee guida che pretendono, per gli acquisti di beni e servizi, la produzione di documentazione contabile rappresentata da fattura o scontrino fiscale parlante. Anche in tal caso, detta carenza documentale, rilevata con la deliberazione 11/2015, non è superabile dalle dichiarazioni del Presidente del Gruppo circa l'avvenuto uso delle apparecchiature e del materiale indicato da parte del Gruppo, non potendosi considerare sufficiente a tal fine, né, tantomeno, alternativa, la mera dichiarazione del Gruppo in considerazione della natura rigorosamente documentale del controllo *de quo*;

d) non è stata prodotta copia conforme del libro giornale delle operazioni bancarie e di cassa siccome richiesto con la deliberazione 11/2015.

A tale riguardo, è stato chiarito che *"I singoli importi per categorie di spesa riportati nei rendiconti, infatti, sono ricollegabili all'effettiva effettuazione di spese solo grazie all'adozione di scritture nelle quali registrare cronologicamente ed analiticamente le singole operazioni effettuate, essendo la composizione interna di ciascun aggregato di spesa compiutamente ricostruibile solo con il supporto di annotazioni contabili analitiche. Del resto, la «corretta rilevazione dei fatti di gestione», cui, per espressa volontà del legislatore, sono finalizzate le prescrizioni poste dalle richiamate Linee-guida, non può che avvenire attraverso la regolare – nel senso di sistematica ed ordinata – tenuta della contabilità in corso di esercizio, non potendo ipotizzarsi che, a tal fine, sia sufficiente l'osservanza dello schema di rendiconto e la raccolta e conservazione della documentazione attestante le spese sostenute"* (SS.RR. 59/2014).

SPESA IRREGOLARE TOTALE: € 1.036,09, di cui € 36,50 per "Spese di cancelleria e stampati" ed € 999,59 per "Spese per acquisto o noleggi di dotazioni informatiche e di ufficio".

### C) **FORZA ITALIA:**

a) per ciò che concerne il punto 6) del rendiconto, relativo alle *"Spese consulenze, studi e incarichi"*, il Gruppo, in riscontro ai rilevamenti formulati dalla Sezione con la deliberazione 11/2015, ha prodotto gli atti di attribuzione degli incarichi rendicontati alla voce in esame, ma non, siccome richiesto, un'esauriente descrizione e documentazione dell'attività svolta nell'interesse del Gruppo, quale i programmi di attività concordati con il collaboratore o le relazioni sull'attività dal medesimo svolta nell'interesse del Gruppo e da questi debitamente validate.

Trattasi della spesa di € 3.500,00 per l'incarico del 4 aprile 2014 a favore di Spadafora Giuseppe per *"uno studio sul tema "accesso al credito delle piccole e medie imprese"*, di € 3.660,00 per l'incarico attribuiti il 27 agosto 2014 alla *"Sistei s.r.l."* per *"redazione di uno studio riguardante l'efficienza energetica"*, *"attesa l'importanza che il risparmio energetico riveste nell'economia regionale con benefici per enti pubblici ed imprese"*, di € 2.500,00 per l'incarico del 4 agosto 2014 a favore di Rosa Stefania *"vista la crescita, anche in Calabria, del fenomeno della dipendenza da video giochi"* per *"uno studio sul tema della "dipendenza da video giochi"*, di € 2.000,00 per l'incarico dell'8 luglio 2014 a favore di Liguori Maria Vittoria per *"uno studio sul tema inerente la prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti da trattare nelle scuole dal titolo "Stop ragazzi parliamone"*, *"attesa la grave carenza occupazione giovanile, e la possibilità di ottenere finanziamenti ministeriali del settore"* (in questo caso, tra l'altro, appare contraddittoria la stessa descrizione dell'oggetto dello studio, che nessun legame presenta con la ragione giustificativa dell'attribuzione dell'incarico, verosimilmente per un refuso nella redazione della lettera), di € 3.000,00 per l'incarico del 20 maggio 2014, a favore di Russo Fabrizio per *"uno studio sul tema "Impresa e creazione di lavoro in Calabria"*, *"attesa la grave carenza di occupazione giovanile, e la possibilità di ottenere finanziamenti ministeriali del settore"*, di € 2.440,00 per la fattura n. 11/2014 intestata all'Associazione culturale *"Le Pleiadi"* per la *"ideazione e redazione progetto ricerca giovani talenti calabresi nel settore artistico-culturale"*, per un totale di € 17.100,00.

In tutti questi casi l'individuazione di un tema di "attualità" non è seguita dalla specificazione con sufficiente determinatezza dell'oggetto e della finalizzazione dell'incarico conferito né risulta descritta, e, tantomeno confortata dalla produzione della relativa documentazione probatoria, l'attività da svolgere o svolta nell'interesse del Gruppo (ad esempio, come detto, con la produzione della relazione finale).

Sul punto, le SS.RR., hanno confermato le pronunce di irregolarità delle spese per consulenze nei casi in cui *"l'oggetto dei negozi, estremamente generico (...), non consente (...) una valutazione circa la riconducibilità della spesa ai fini istituzionali"*



*del Gruppo consiliare, mentre sarebbe stato onere del Gruppo consiliare o specificare l'oggetto delle attività o allegare al rendiconto idonea documentazione, consistente, a titolo esemplificativo, nei programmi di attività concordati con il collaboratore o nelle relazioni sull'attività da quest'ultimo svolta nell'interesse del Gruppo, debitamente validate, in mancanza della quale risulta impossibile valutare l'inerenza della spesa e, quindi, procedere alla dichiarazione di regolarità della stessa" (SS.RR. 40/2014, 42/2014 e 43/2014).*

Le stesse SS.RR., con pronuncia 45/2014, pretendono un rigoroso supporto probatorio giustificativo degli incarichi per consulenze, studi e incarichi: *"la documentazione depositata, in particolare le cd. "relazioni delle prestazioni effettuate" - e senza entrare nella valutazione del contenuto delle stesse relazioni che, tuttavia, prima facie, si presenta connotato da genericità non essendo stati allegati, neppure in via esemplificativa (ad esempio articoli o comunicati stampa), gli elaborati oggetto di committenza -, non presenta i crismi minimi della formalità idonei a consentirne la valutabilità nel presente giudizio che sottende un controllo di tipo documentale (Corte cost. sent. n. 39/2014). Trattasi, invero, di documenti privi di data certa e non provvisti di alcun elemento estrinseco (ad esempio numero di protocollo) che consenta di desumerne la ricezione e la positiva valutazione ad opera del committente".*

E, soprattutto, SS.RR. 59/2014, per la quale *"Va altresì confermata la pronuncia di irregolarità della Sezione regionale con riferimento ai rendiconti dei Gruppi consiliari che hanno contabilizzato la voce di spesa per consulenze, studi e incarichi omettendo di inviare la relazione del consulente a dimostrazione delle prestazioni professionali rese ovvero per mancanza di uno specifico progetto",* avendo a riguardo spese non *"supportate dalla trasmissione alla Sezione regionale della documentazione necessaria per il giudizio di inerenza e riconducibilità della spesa sostenuta ai fini istituzionali dei Gruppi consiliari - in particolare della relazione finale -, nonché al Gruppo (...) per due consulenze conferite in assenza di un progetto specifico e della dimostrazione del risultato finale."*

b) con riguardo al punto 12 del rendiconto, dedicato alle *"Spese per attività promozionali e rappresentanza"*, sulla base degli atti prodotti alla Sezione, non risulta documentalmente riconducibile al Gruppo consiliare la spesa di € 2.440,00, di cui alla fattura n. 80 del 2014, intestata alla Ditta Comunicare, per il *"Servizio di organizzazione convegno"* intitolato *"Le ragioni del Sud"* presso l'Hotel di Feroletto Antico.

Con riguardo a tale spesa, infatti, è stata prodotta esclusivamente la locandina dell'evento che, da un lato, reca un titolo assolutamente generico, il che non consente di affrontare un giudizio di inerenza ai fini istituzionali del Gruppo, e, dall'altro, menziona, quale soggetto promotore, il partito politico Forza Italia, senza

alcun riferimento al Gruppo consiliare, con ciò lasciandosi insoddisfatto un seppur minimo, ma comunque indispensabile, rigore probatorio in merito alla titolarità dell'iniziativa (cfr. SS.RR. 5/2015).

Occorre ricordare, a tale proposito, quanto evidenziato dalle SS.RR. 29/2014, per le quali il parametro della correttezza della spesa *"comprende, da una parte, la necessità che la spesa sia espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo e, dall'altra, che non sia, anche indirettamente, un modo per finanziare gli organi centrali e periferici dei partiti o di movimenti politici e delle loro articolazioni o di altri rappresentanti interni ai partiti o ai movimenti medesimi, ovvero i membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e consiglieri regionali di altre regioni, nonché candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica. L'attività di controllo deve consistere perciò nell'esame della singola spesa per accertare se essa sia coerente con l'attività istituzionale del gruppo e, nel contempo, che non costituisca un modo subdolo per finanziare il partito. Il Collegio ritiene che si tratta di una verifica da condurre secondo parametri di compatibilità circa l'inerenza delle spese con i fini istituzionali dei gruppi consiliari; fini che non possono andare disgiunti da un sano criterio di sobrietà finanziaria cui è improntata tutta la recente legislazione recata dalle leggi di stabilità anche in relazione agli impegni derivanti dall'adesione dell'Italia al "Fiscal Compact" al "Six pack" di cui alla novella costituzionale n. 1/2012 ed alla relativa "legge rinforzata" n. 243/2012".*

c) per quanto riguarda il punto 15 del rendiconto, dedicato alle *"Spese logistiche"*, non risultano evincibili dalla documentazione prodotta le finalità istituzionali delle spese ivi indicate.

In particolare, per la spesa di € 427,09 di cui alla fattura n. 1572/2014 intestata all'Hotel Lamezia in località Feroletto Antico (CS), è stata prodotta, con integrazione istruttoria a seguito della deliberazione 11/2015, la relativa *"richiesta di concessione in uso temporaneo della sala conferenze"*, dalla quale si evince il collegamento della spesa stessa alla manifestazione *"Le ragioni del Sud in Europa"*; tuttavia, occorre rilevare che, analogamente, a quanto accertato al punto precedente, la locandina dell'evento di riferimento reca quale soggetto promotore il partito politico Forza Italia, senza alcuna menzione del Gruppo, con ciò lasciandosi insoddisfatto un seppur minimo, ma comunque indispensabile, rigore probatorio in merito alla titolarità dell'iniziativa a cui le varie spese sostenute si riferiscono (cfr. SS.RR. 29/2014); si aggiunga, pur essendo quanto testè illustrato sufficiente a non poter ritenere provata la destinazione funzionale della spesa in esame alle finalità istituzionali del Gruppo, che la fattura in analisi, sebbene nella descrizione rechi il riferimento a un *"Affitto sala"*, indica nel dettaglio altresì il riferimento al pernottamento per due notti rispetto al quale il Gruppo, richiesto di chiarire con deliberazione 11/2015, dichiara che la spesa in esame *"riguarda solo l'uso*

*temporaneo della sala conferenze. Per ciò che riguarda la prenotazione di 2 camere, non è stata effettuato dallo stesso (dal Presidente del Gruppo, n.d.r.) alcuna prenotazione. Probabilmente riguarda i due parlamentari relatori che hanno partecipato al convegno", il che, in disparte ogni valutazione sul necessario adempimento di obblighi di verifica della causale e dell'importo delle spese sottoposte a rendicontazione da parte del Presidente del Gruppo, conferma, sotto altro e ancor più grave aspetto, poiché afferente alla stessa titolarità dell'esborso in analisi, la carente riconducibilità della spesa alle finalità istituzionali del Gruppo.*

Analogamente, per quanto riguarda la spesa di € 150,00, sostenuta per l'uso di una sala cine-teatro comunale per lo svolgimento del convegno intitolato "*Quali prospettive di sviluppo nell'area del Pollino?*" (del quale è prodotta, in sede di integrazioni istruttorie a seguito della deliberazione 11/2015, la locandina divulgativa dell'evento che correttamente reca il riferimento al Gruppo consiliare), l'atto di concessione della sala, prot. 910 del 2014, a cui la spesa stessa si riferisce, è indirizzato dal Comune di Mormanno alla Dott.ssa Feudo Annamaria (tra l'altro, a un recapito di Mormanno e non del Consiglio regionale), quale "*Capostruttura del Gruppo consiliare di Forza Italia*", e non al Presidente del Gruppo consiliare, senza produzione, tra l'altro, di alcun atto di delega.

Quanto sopra rappresentato impedisce di poter considerare correttamente provata, dal punto di vista documentale, la titolarità del relativo atto di spesa in capo al Gruppo, non potendosi considerare sufficiente a tal fine, né, tantomeno, alternativa, la mera dichiarazione del Gruppo circa l' "*errore materiale*" in cui sarebbe incorso il Comune concedente nella redazione dell'atto di concessione della sala in considerazione della natura rigorosamente documentale del controllo *de quo*, che esige, in quanto tale, accuratezza e precisione nel predisporre, verificare ed eventualmente rettificare tutti i documenti giustificativi le spese finanziate con le risorse pubbliche messe a disposizione dal Consiglio regionale.

SPESA IRREGOLARE TOTALE: € 20.117,09, di cui € 17.100,00 per "*Spese consulenze, studi e incarichi*", € 2.440,00 per "*Spese per attività promozionali e rappresentanza*" ed € 577,09 per "*Spese logistiche*".

**D) GRUPPO MISTO:**

a) non risulta prodotta l'autorizzazione alle spese del Presidente del Gruppo consiliare, da conservarsi unitamente alla documentazione contabile ai sensi del comma 1, articolo 2 delle Linee guida, seppure per l'unica spesa dichiaratamente sostenuta nell'anno di riferimento (€ 176,60 alla voce 16) del rendiconto, rubricato "*Altre spese: deleghe, bolli, interessi bancari per costo tenuta c/c del Gruppo da parte della banca*").

b) Per quanto riguarda i "*Fondi erogati nell'anno 2014 per Consulenti (competenza 2013)*" di cui alla tabella denominata "*Riepilogo 2014 Finanziamento Gruppi*

*consiliari (L.R. 13/2012)*", prodotta alla Sezione con nota a firma del Dirigente dell'Area 4 del Servizio Bilancio e Ragioneria del Consiglio regionale, rendicontati per il Gruppo in esame per € 1.502,00, valutata la documentazione pervenuta alla Sezione, così come successivamente integrata a seguito della deliberazione 11/2015, e tenuto conto di quanto acquisito dalla Sezione per il controllo sui rendiconti del 2013, si rileva quanto segue.

Preliminarmente, occorre ricordare che, per l'esercizio 2013, il Gruppo ha rendicontato spese per consulenti (Sansotta Bruno e Violentano Chiara) per un importo di € 8.212,00, spese dichiarate complessivamente irregolari dalla Sezione con deliberazione 26/2014 (non impugnata dal Gruppo), a fronte di corrispettivi contrattuali di competenza per il 2013 (come risultanti dalla documentazione trasmessa nel relativo procedimento e sopra riepilogati) di € 9.714,00.

Considerato che la differenza tra € 9.714,00 (importo complessivo di competenza per il 2013) ed € 8.212,00 (importo rendicontato nel 2013) è pari a € 1.502,00 (importo erogato nel 2014 per spesa di competenza del 2013) e tenuto conto che, per tale importo, per il consulente Violentano Chiara è stata idoneamente integrata la documentazione contrattuale per le prestazioni erogate per l'esercizio 2013, a differenza che per l'altro consulente (essendosi integrata per Sansotta Bruno solo la documentazione afferente alle prestazioni erogate per il contratto avente ad oggetto il periodo dal 25 aprile 2014 al 24 luglio 2014), deve essere dichiarata irregolare la spesa (per competenze del 2013 rendicontate nel 2014) per un importo di € 800,00 (ovvero l'importo residuo, pari a una mensilità 2013, da pagare per il consulente Sansotta per le competenze 2013, dato a sua volta dalla differenza tra il valore complessivo per il 2013 del contratto del consulente, pari a € 4.800,00, ed € 4.000,00, già rendicontati nel 2013), per il quale non sono stati superati i rilievi formulati con deliberazione 26/2014.

Di seguito si propone una tabella elaborata dagli Uffici della Sezione sui dati forniti dal Consiglio regionale.

<b>Consulenti del Gruppo Consiliare Misto</b>								
Cognome e Nome	Contratto 2013		Corrispettivo mensile	MESI	Corrispettivo competenza 2013	Rendicontato nel 2013	Residuo da rendicontare	
	DAL	AL						
SANSOTTA BRUNO	01/07/2013	31/12/2013	800,00	6	4.800,00	4.000,00	800,00	IRREGOLARE
VIOLENTANO CHIARA	04/06/2013	31/12/2013	702,00	7	4.914,00	4.212,00	702,00	REGOLARE
TOTALI				totale	9.714,00	8.212,00	1.502,00	

Tabella elaborata dagli Uffici della Corte dei conti su dati forniti dal Consiglio regionale.

SPESA IRREGOLARE: € 800,00 per "Fondi erogati nell'anno 2014 per consulenti (competenza 2013)".

#### **E) INSIEME PER LA CALABRIA:**

a) al punto 11) del rendiconto, alla voce *"Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani"*, sono imputate le spese a cui si riferiscono due ricevute, la n. 3 (per € 896,40) e la n. 6 (per € 529,20) del 2014, intestate alla *"Terno secco - Edicola-Tabacchi"* di Belmonte Rossella di San Marco Argentano (CS), rispettivamente per *"acquisto quotidiani Gennaio-ottobre 2014"* e per *"acquisto quotidiani luglio-dicembre 2013"*, senza, tuttavia, che sia fornito un riscontro documentale (quale fattura o ricevuta emessa o rilasciata dal venditore), contenente l'indicazione del tipo e del numero delle pubblicazioni acquistate, necessario al fine di provare l'oggetto e la riconducibilità della spesa in esame alle finalità istituzionali del Gruppo consiliare, non potendosi considerare sufficiente a tal fine, né, tantomeno, alternativa, la mera dichiarazione circa i contenuti dell'acquisto fornita dal Gruppo in sede di riscontro alla deliberazione 11/2015, in considerazione della natura rigorosamente documentale del controllo *de quo*;

b) per ciò che concerne il punto 15) del rendiconto, riferito alle *"Spese logistiche (affitto, sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)"*, gli importi ivi appostati, relativi ai canoni di locazione di un immobile sito in San Marco Argentano da utilizzare dichiaratamente quale sede operativa per la provincia di Cosenza del Gruppo Insieme per la Calabria, corrisposti a favore del Fallimento Musivae s.r.l. per un importo totale di € 5.187,50, non appaiono riconducibili documentalmente con certezza alle finalità istituzionali del Gruppo consiliare.

A tale proposito, occorre precisare preliminarmente che le SS.RR., con sentenza n.40/2014, hanno dichiarato irregolare la spesa sostenuta nel 2013 dal Gruppo per il medesimo titolo e il medesimo oggetto.

Per quanto concerne il 2014, non risulta superato, in sede di integrazione istruttoria a seguito della deliberazione 11/2015, il rilievo formulato dalla Sezione circa la mancata dimostrazione documentale dell'insufficienza, per lo svolgimento dell'attività istituzionale, dei locali messi a disposizione dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e circa le condizioni per una deroga all'articolo 3 (*"Sedi ed attrezzature"*) della L.R. 13/20002 che, al comma 1, stabilisce che *"l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale assicura ai Gruppi per la esplicazione delle loro attività, la disponibilità di locali e attrezzature tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi"*.

E, infatti, quanto dichiarato dal Gruppo circa la presunta inidoneità, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, del locale messo a disposizione dal Consiglio regionale e la conseguente necessità di utilizzo di un locale ulteriore *"per consentire un adeguato svolgimento delle attività istituzionali del Gruppo"*, non trova sufficiente supporto documentale, posto che la nota prot. 1652 del 1° aprile 2015, a firma del Dirigente del Servizio tecnico e del Segretario generale del Consiglio regionale, prodotta a tal

fine in sede di integrazione istruttoria, solo afferma che *"la stanza n. 130, corpo B1, piano primo"*, assegnata al Gruppo, *"possedeva, e possiede, requisiti dimensionali tali da poter contenere contemporaneamente al massimo n. 5 (cinque) addetti (mq 26,63/5 mq per addetto = 5, 33 addetti) per come si evince da "Il nuovissimo manuale dell'architetto" riguardo ai requisiti dimensionali degli ambienti ad uso ufficio, che si allega in copia, cui questa Amministrazione fa riferimento in caso di dimensionamento degli ambienti di ufficio, al fine anche del rispetto dei requisiti minimi di cui all'allegato IV comma 1.2.6 del D.lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro"*, aggiungendosi che *"Per come richiesto, si rimette copia dell'elenco del personale assegnato alla struttura del Capogruppo "Insieme per la Calabria" nel corso della IX legislatura"*.

In primo luogo, la summenzionata nota si limita a descrivere una caratteristica (numero di persone che contemporaneamente possono lavorarvi) del locale in esame (che, tra l'altro, non è dato in alcun modo evincere se sia l'unico messo a disposizione dal Consiglio regionale per il Gruppo in questione o da questi utilizzabile per soddisfare le proprie esigenze di funzionamento), riferibile al rispetto del punto 1.2.6. dell'Allegato IV del D.Lgs. 81/2008, in base al quale *"Lo spazio destinato al lavoratore nel posto di lavoro deve essere tale da consentire il normale movimento della persona in relazione al lavoro da compiere"* senza contenere l'ulteriore esplicito riconoscimento dell'insufficienza del locale stesso per lo svolgimento dell'attività del Gruppo, con ciò rivelandosi irrilevante ai fini della prova documentale che dovrebbe essere integrata a giustificazione della spesa.

Del resto, anche da un punto di vista logico, la riferita capacità di contenimento di massimo cinque/sei persone allo stesso tempo, nulla prova circa l'insufficienza del locale (o dei locali) messi a disposizione del Gruppo, ben potendo l'attività istituzionale di quest'ultimo, quantomeno nell'ordinario, non richiedere la contemporanea presenza di tutti i membri del Gruppo stesso e di tutti gli addetti (i quali, tra l'altro, potrebbero essere dotati ciascuno di un proprio ufficio per lo svolgimento della propria normale attività) e risolvendosi la necessità straordinaria che si dovesse presentare in tal senso con una spesa occasionale e sicuramente inferiore a quella invece sostenuta per disporre stabilmente di un ulteriore locale.

Ed ancora, non risulta fornita prova della sussistenza di una deroga all'articolo 3 *"Sedi ed attrezzature"* della L.R. 13/20002 che, al comma 1, stabilisce che *"l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale assicura ai Gruppi per la esplicazione delle loro attività, la disponibilità di locali e attrezzature tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi"*, disposizione che impone all'Ufficio di Presidenza l'obbligo di assicurare le condizioni logistiche e strumentali di base occorrenti per l'esplicazione dell'attività dei Gruppi quale articolazione necessaria del Consiglio regionale e che, anche per evitare una

duplicazione delle spese aventi la medesima finalità (tali essendo, ad esempio, quelle occorrenti per la manutenzione e la pulizia degli ambienti della sede del Consiglio regionale adibiti all'attività del Gruppo), necessita di essere giustificata nel suo mancato assolvimento.

Se ciò non fosse, infatti, si dovrebbe giungere al risultato, invero paradossale, che ciascun Gruppo ben potrebbe destinare pubbliche risorse per acquisire la disponibilità di locali esterni nelle più disparate località e dalle più svariate caratteristiche, e per far fronte alle relative spese accessorie, sulla base di una indimostrata esigenza di funzionamento non soddisfatta ai sensi della suddetta normativa.

Infine, occorre considerare che la spesa in esame non supera un vaglio di ragionevolezza poiché se la causa giustificativa della stessa si vuol ricondurre, come assume il Gruppo, alla mancanza del rispetto delle condizioni previste dalla disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, non è ammissibile che tale carenza possa essere ovviata con la locazione di un immobile di cui non è dato conoscere le caratteristiche (dimensionali e, ad esempio, igienico-sanitarie); inoltre, non si comprende come facendo discendere (discutibilmente) da tale carenza la necessità di disporre di un locale ulteriore per lo svolgimento dell'attività istituzionale del Gruppo, questo sia individuato in una località posta a 230 km di distanza dalla sede del Consiglio regionale rispetto al cui funzionamento è strumentale detta attività dei singoli Gruppi consiliari.

Occorre ricordare, sul punto, che, come chiarito dalle SS.RR. 29/2014, il parametro della correttezza della spesa *"comprende, da una parte, la necessità che la spesa sia espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo e, dall'altra, che non sia, anche indirettamente, un modo per finanziare gli organi centrali e periferici dei partiti o di movimenti politici e delle loro articolazioni o di altri rappresentanti interni ai partiti o ai movimenti medesimi, ovvero i membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e consiglieri regionali di altre regioni, nonché candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica. L'attività di controllo deve consistere perciò nell'esame della singola spesa per accertare se essa sia coerente con l'attività istituzionale del gruppo e, nel contempo, che non costituisca un modo subdolo per finanziare il partito. Il Collegio ritiene che si tratta di una verifica da condurre secondo parametri di compatibilità circa l'inerenza delle spese con i fini istituzionali dei gruppi consiliari; fini che non possono andare disgiunti da un sano criterio di sobrietà finanziaria cui è improntata tutta la recente legislazione recata dalle leggi di stabilità anche in relazione agli impegni derivanti dall'adesione dell'Italia al "Fiscal Compact" al "Six pack" di cui alla novella costituzionale n. 1/2012 ed alla relativa "legge rinforzata" n. 243/2012".*

f) per quanto riguarda il punto 16 del rendiconto, relativo alle "Altre spese", le spese di € 109,00 per "tassa rifiuti anno 2013" e di € 167,00 per "tassa rifiuti anno 2014", sono da considerare irregolari poiché accessorie rispetto alla spesa (principale) di cui punto precedente.

SPESA IRREGOLARE TOTALE: € 6.889,10, di cui € 1.425,60 per "Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani", € 5.187,50 per "Spese logistiche (affitto, sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)" ed € 276,00 per "Altre spese".

**F) ITALIA DEI VALORI:**

a) Per quanto riguarda i "Fondi erogati nell'anno 2014 per Consulenti (competenza 2013)" di cui alla tabella denominata "Riepilogo 2014 Finanziamento Gruppi consiliari (L.R. 13/2012)", prodotta alla Sezione con nota a firma del Dirigente dell'Area 4 del Servizio Bilancio e Ragioneria del Consiglio regionale, rendicontati per il Gruppo in esame per € 2.000,00, valutata la documentazione pervenuta alla Sezione, così come successivamente integrata a seguito della deliberazione 11/2015, e tenuto conto di quanto acquisito dalla Sezione per il controllo sui rendiconti del 2013, si rileva quanto segue.

Preliminarmente, occorre ricordare che, per l'esercizio 2013, il Gruppo ha rendicontato spese per consulenti (Arabia Orazio e Madrigano Francesco) per un importo di € 22.800,00, spese complessivamente dichiarate irregolari dalla Sezione con deliberazione 26/2014 (la cui impugnativa, con sentenza SS.RR. 36/2014, è stata dichiarata irricevibile), a fronte di corrispettivi contrattuali di competenza per il 2013 (come risultanti dalla documentazione trasmessa nel relativo procedimento e sopra riepilogati) per € 24.800,00.

Considerato che la differenza tra € 24.800,0 (importo complessivo di competenza per il 2013) ed € 22.800,00 (importo rendicontato nel 2013) è pari a € 2.000,00 (importo erogato nel 2014 per spesa di competenza del 2013) e tenuto conto che, per tale importo, per nessuno dei due consulenti è stata idoneamente integrata la documentazione contrattuale per le prestazioni erogate per l'esercizio 2013 (essendosi integrata per Madrigano Francesco solo la documentazione afferente alle prestazioni erogate per il contratto avente ad oggetto il periodo dal 1° gennaio 2014 al 7 ottobre 2014 e non essendo stata integrata la documentazione per la prestazione di Arabia Orazio), deve essere dichiarata irregolare la spesa per un importo di € 2.000,00 (ovvero l'importo residuo, pari a una mensilità 2013, da pagare per il consulente Madrigano per le competenze 2013), per il quale non sono stati superati i rilievi formulati con deliberazione 26/2014.

Di seguito si propone una tabella elaborata dagli Uffici della Sezione sui dati forniti dal Consiglio regionale.



Consulenti del Gruppo Consiliare Italia dei Valori								
Cognome e Nome	Contratto 2013		Corrispettivo mensile	MESI	Corrispettivo competenza 2013	Rendicontato nel 2013	Residuo da rendicontare	
	DAL	AL						
ARABIA ORAZIO	11/11/2013	30/11/2013	800,00	1	800,00	800,00	-	regolare
MADRIGRANO FRANCESCO	01/01/2013	31/12/2013	2.000,00	12	24.000,00	22.000,00	2.000,00	irregolare
Totale			2.800,00		24.800,00	22.800,00	2.000,00	

Tabella elaborata dagli Uffici della Corte dei conti sui dati forniti dal Consiglio regionale

b) per ciò che concerne il punto 15) del rendiconto, riferito alle *"Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)"*, non risulta, dalla documentazione prodotta, un chiaro collegamento con le finalità del Gruppo consiliare per la spesa di € 2.816,00, sostenuta a titolo di pagamento dei canoni di locazione di un appartamento in Crotone dichiaratamente adibito ad *"uso segreteria per attività istituzionale"*.

Pur richiesto con deliberazione 11/2015, non è stata dal Gruppo né dedotta, né tantomeno fornita dimostrazione documentale, dell'insufficienza, per lo svolgimento dell'attività istituzionale, dei locali messi a disposizione dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale (cfr. SS.RR. 40/2014) e delle condizioni per una deroga a quanto disposto dall'articolo 3, rubricato *"Sedi ed attrezzature"*, della L.R. 13/20002 che, al comma 1, stabilisce che *"l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale assicura ai Gruppi per la esplicazione delle loro attività, la disponibilità di locali e attrezzature tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi"*, disposizione che impone all'Ufficio di Presidenza l'obbligo di assicurare le condizioni logistiche e strumentali di base occorrenti per l'esplicazione dell'attività dei Gruppi quale articolazione necessaria del Consiglio regionale e che, anche per evitare una duplicazione delle spese aventi la medesima finalità (tali essendo, ad esempio, quelle occorrenti per la manutenzione e la pulizia degli ambienti della sede del Consiglio regionale adibiti all'attività del Gruppo), necessita di essere giustificata nel suo mancato assolvimento.

Se ciò non fosse, infatti, si dovrebbe giungere al risultato, invero paradossale, che ciascun Gruppo ben potrebbe destinare pubbliche risorse per acquisire la disponibilità di locali esterni, nelle più disparate località e dalle più svariate caratteristiche, e per far fronte alle relative spese accessorie, sulla base di una indimostrata esigenza di funzionamento non soddisfatta ai sensi della suddetta normativa.

Non risulta sufficiente per considerare integrata detta prova documentale, infatti, la risposta fornita dal Gruppo circa *"l'esigenza di dover acquisire in locazione degli"*

*ambienti da utilizzare a segreteria istituzionale, limitatamente al proprio mandato, (...) dipesa dalle difficoltà incontrate, in qualità di Consigliere e Presidente del Gruppo, a svolgere compiutamente le proprie funzioni istituzionali, considerata la distanza che intercorre tra gli uffici messi a disposizione dal Consiglio regionale ed il resto del territorio; ciò per evitare ripetuti e dispendiosi spostamenti per raggiungere la sede del Consiglio allo scrivente, ai suoi collaboratori ed a eventuali interlocutori (sarebbe del tutto illogico ad es. fissare incontri, appuntamenti con soggetti del territorio crotonese, presso la sede del Consiglio Regionale - considerate anche le eccezioni sollevate dalla Corte dei Conti, allorquando si procede al fitto di una sala, di cui, tra l'altro, sarebbe difficile provarne la riconducibilità all'attività istituzionale; ovvero svolgere la quotidiana attività istituzionale con i collaboratori, presso gli uffici messi a disposizione dal Consiglio Regionale)", ed ancora "se non fosse consentita la possibilità di prendere in locazione un immobile per uso segreteria ai Consiglieri non residenti a Reggio Calabria, sarebbe ancora più accentuata la disparità di trattamento con quelli residenti a Reggio Calabria, che, tra l'altro, non devono affrontare le spese di trasferimento (e/o di eventuale locazione di immobile per uso segreteria) a loro carico o per conto dei propri collaboratori".*

In disparte ogni considerazione circa la "dispendiosità" degli spostamenti per raggiungere la sede del Consiglio regionale per i membri del Gruppo o per i loro collaboratori (onere connesso a un espletamento minimale del mandato elettorale non a carico della collettività a differenza di quello in esame), e precisato che non può essere imputata a spesa del Gruppo quella sostenuta dichiaratamente per agevolare l'esercizio del ruolo di Consigliere (oltre che di Presidente del Gruppo), la spesa in esame risulta oltremodo irrazionale stante la modificabilità della persona (e della relativa residenza) del Presidente del Gruppo con la conseguenza che l'impegno a suo tempo contratto (e la relativa spesa) per disporre di un immobile in una località posta a 180 km di distanza dalla sede del Consiglio regionale permarrebbe tra quelli del Gruppo stesso pur perdendo la supposta (e non condivisibile) utilità.

Occorre ricordare, a tale proposito, che come chiarito dalle SS.RR. 29/2014, il parametro della correttezza della spesa "comprende, da una parte, la necessità che la spesa sia espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo e, dall'altra, che non sia, anche indirettamente, un modo per finanziare gli organi centrali e periferici dei partiti o di movimenti politici e delle loro articolazioni o di altri rappresentanti interni ai partiti o ai movimenti medesimi, ovvero i membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e consiglieri regionali di altre regioni, nonché candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica. L'attività di controllo deve consistere perciò nell'esame della singola spesa per

*accertare se essa sia coerente con l'attività istituzionale del gruppo e, nel contempo, che non costituisca un modo subdolo per finanziare il partito. Il Collegio ritiene che si tratta di una verifica da condurre secondo parametri di compatibilità circa l'inerenza delle spese con i fini istituzionali dei gruppi consiliari; fini che non possono andare disgiunti da un sano criterio di sobrietà finanziaria cui è improntata tutta la recente legislazione recata dalle leggi di stabilità anche in relazione agli impegni derivanti dall'adesione dell'Italia al "Fiscal Compact" al "Six pack" di cui alla novella costituzionale n. 1/2012 ed alla relativa "legge rinforzata" n. 243/2012".*

Infine, non fondata si rivela la controdeduzione formulata dal Gruppo circa la riconduzione dell'impegno in esame a un contratto stipulato nel 2011, posto che il medesimo contiene una clausola di recesso, ai sensi dell'articolo 27 della L. 392/1978, estremamente agevole da attivare per il conduttore (un mese di preavviso), che ben consentiva, e, anzi, imponeva, di vagliare la regolarità della spesa già censurata dalla Sezione con deliberazione 18/2014 (e alla luce di una pronuncia di conferma pronunciata dalle SS.RR. 40/2014 su un caso analogo), e, in conclusione, addivenire a una cessazione anticipata dell'impegno in questione al fine di evitare il perpetrare dell'erogazione di pubbliche risorse per una spesa dichiarata irregolare, con ogni eventuale conseguenza sotto il profilo della relativa responsabilità contabile.

SPESA IRREGOLARE TOTALE: € 4.816,00, di cui € 2.000,00 per "*Fondi erogati nell'anno 2014 per consulenti (competenza 2013)*" ed € 2.816,00 per "*Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)*".

**G) NUOVO CENTRO DESTRA:**

a seguito di regolarizzazione del rendiconto e della documentazione di corredo, non risultano voci di spesa irregolari.

SPESA IRREGOLARE TOTALE PER € 0.

**H) PARTITO DEMOCRATICO:**

a) Per quanto riguarda la spesa per consulenze gestita direttamente dal Consiglio regionale, in base all'integrazione istruttoria prodotta alla Sezione a seguito della deliberazione 11/2015 (con la quale, per il punto che qui interessa, è stata rilevata la necessità, ai fini del controllo documentale *de quo*, di trasmettere la rendicontazione e la relativa documentazione delle spese sostenute nell'esercizio per consulenze e collaborazioni, con la produzione degli atti di attribuzione dei relativi incarichi e la descrizione e documentazione dell'attività svolta nell'interesse del Gruppo, quale i programmi di attività concordati con il collaboratore o le relazioni sull'attività dal medesimo svolta nell'interesse del Gruppo e da questi debitamente validate), la documentazione probatoria inerente al rapporto di consulenza professionale di Ambrogio Carmelo, a differenza di quella riferibile agli altri incarichi, risulta sprovvista della descrizione e documentazione dell'attività

svolta nell'interesse del Gruppo. Nel dettaglio, così come per tutti gli altri consulenti del Gruppo, è stato prodotto il contratto di attribuzione dell'incarico, il quale, tuttavia, reca un oggetto generico, il medesimo, tra l'altro, che ha giustificato la pronuncia di irregolarità di cui alla deliberazione 26/2014 della Sezione (*"il Consulente presterà la sua attività professionale nell'interesse del Committente con autonomia all'interno dei programmi che verranno concordati con il Committente e con il solo obbligo di relazionare, di volta in volta, circa le prestazioni effettuate e i risultati ottenuti"*), deliberazione confermata sul punto dalle SS.RR. con sentenza 42/2014/EL poiché *"l'oggetto dei negozi, estremamente generico, non consente, con tutta evidenza, una valutazione circa la riconducibilità della spesa ai fini istituzionali del Gruppo consiliare, mentre sarebbe stato onere del Gruppo consiliare o specificare l'oggetto delle attività o allegare al rendiconto idonea documentazione, consistente, a titolo esemplificativo, nei programmi di attività concordati con il collaboratore o nelle relazioni sull'attività da quest'ultimo svolta nell'interesse del Gruppo debitamente validate, in mancanza della quale risulta impossibile valutare l'inerenza della spesa e, quindi, procedere alla dichiarazione di regolarità della stessa"*; inoltre, a differenza, come detto, di quanto provveduto per gli altri consulenti del Gruppo, non è stata prodotta una relazione finale e/o resoconto dell'attività svolta.

Ne deriva che deve essere dichiarata irregolare la spesa che afferisce a detto incarico pari a un compenso lordo di € 1.300,00 mensili per un totale di 10 mensilità (periodo dal 1° marzo 2014 al 31 dicembre 2014) oltre agli eventuali ulteriori oneri accessori.

b) Per quanto riguarda i *"Fondi erogati nell'anno 2014 per Consulenti (competenza 2013)"* di cui alla tabella denominata *"Riepilogo 2014 Finanziamento Gruppi consiliari (L.R. 13/2012)"*, prodotta alla Sezione con nota a firma del Dirigente dell'Area 4 del Servizio Bilancio e Ragioneria del Consiglio regionale, rendicontati per il Gruppo in esame per € 20.774,58, valutata la documentazione pervenuta alla Sezione, così come successivamente integrata a seguito della deliberazione 11/2015, e tenuto conto di quanto acquisito dalla Sezione per il controllo sui rendiconti del 2013, si rileva quanto segue.

Preliminarmente, occorre ricordare che, per l'esercizio 2013, il Gruppo ha rendicontato spese per consulenti (Chianelli Salvatore, Gardi Cinzia, Lucia Perri Francesco, Ambrogio Carmelo, Stellato Mauro, Martorello Gaetano, Iaquina Biagio, Testadura Marco, Giglio Anna) per un importo di € 104.000,76, spese dichiarate irregolari dalla Sezione con deliberazione 26/2014 (così come confermata sul punto con sentenza delle SS.RR. 42/2014) per € 23.620,00 (riferitamente ad Ambrogio Carmelo, Stellato Mauro, Iaquina Biagio e Giglio Anna; nessun rilievo, per contro, era stato formulato nei confronti di Chianelli Salvatore, Gardi Cinzia, Perri

Francesco, Martorello Gaetano, Testadura Marco), a fronte di corrispettivi di competenza per l'anno 2013 (come risultanti dalla documentazione trasmessa nel relativo procedimento e sopra riepilogati) per € 123.317,36.

Considerato che la differenza tra € 123.317,36 (importo complessivo di competenza per il 2013) ed € 104.000,76 (importo rendicontato nel 2013), è pari a € 19.316,60, e preso atto che di tale importo € 11.876,60 si riferiscono a contratti di consulenza già considerati regolari per il 2013 (per la differenza tra remunerazione complessiva contrattuale per essi prevista per il 2013 e importi già rendicontati nell'esercizio di competenza), tenuto conto, inoltre, che nel corso dell'istruttoria di cui al presente giudizio per nessuno degli altri consulenti (dei quali per il 2013 era stata decisa la irregolarità della relativa spesa) è stata idoneamente integrata la documentazione contrattuale (essendosi prodotta adeguata documentazione per Stellato Mauro solo per le prestazioni erogate nel 2014, e nulla essendosi prodotto per Ambrogio Carmelo, Iaquina Biagio e Giglio Anna), deve essere dichiarata la irregolarità della spesa (per competenze del 2013 rendicontate nel 2014) per i restanti € 7.440,00, per i quali non sono stati superati i rilievi formulati con deliberazione 26/2014, oltre ad € 1.457,98 per cui non è stata fornita alcuna documentazione (pari alla differenza tra € 20.774,58 ed € 19.316,60 che costituisce la somma tra € 11.876,60, importi relativi a spese già regolarizzati nel 2013 ed € 7.440,00, importo relativo a spese non regolarizzate) per un totale di € 8.897,98. Di seguito si propone una tabella riepilogativa elaborata dagli Uffici della Sezione su dati forniti dal Consiglio regionale.

PARTITO DEMOCRATICO								
Cognome e Nome	Contratto 2013		Corrispettivo mensile	MESI	Corrispettivo competenza 2013	Rendicontato nel 2013	Residuo da rendicontare	
	DAL	AL						
CHIANELLI SALVATORE	01/08/2010	31/12/2013	2.791,00	12	33.492,00	30.499,04	2.992,96	REGOLARE
GARDI CINZIA LUCIA	01/08/2010	31/12/2013	2.737,18	12	32.846,16	29.912,52	2.933,64	REGOLARE
PERRI FRANCESCO	01/07/2013	31/12/2013	1.903,20	6	11.419,20	9.469,20	1.950,00	REGOLARE
AMBROGIO CARMELO	05/07/2013	31/12/2013	1.500,00	6	9.000,00	7.500,00	1.500,00	IRREGOLARE
STELLATO MAURO	02/09/2013	31/12/2013	2.750,00	4	11.000,00	8.250,00	2.750,00	IRREGOLARE
MARTORELLO GAETANO	02/09/2013	31/12/2013	2.500,00	4	10.000,00	7.500,00	2.500,00	REGOLARE
IAQUINTA BIAGIO	02/09/2013	31/12/2013	1.490,00	4	5.960,00	4.470,00	1.490,00	IRREGOLARE
TESTADURA MARCO	01/10/2013	31/12/2013	1.500,00	3	4.500,00	3.000,00	1.500,00	REGOLARE
GIGLIO ANNA	01/10/2013	31/12/2013	1.700,00	3	5.100,00	3.400,00	1.700,00	IRREGOLARE
<b>TOTALI</b>					123.317,36	104.000,76	19.316,60	
							1.457,98	NON DOCUMENTATO
Totale fondi per consulenti erogati nel 2014 di competenza del 2013							20.774,58	

Tabella elaborata dagli Uffici della Corte dei conti sui dati forniti dal Consiglio regionale

c) per ciò che concerne il punto 5) del rendiconto, rubricato alle *"Spese per redazione, stampa, pubblicazione e spese comunicazione via web"*, con riferimento alla spesa di € 4.000,00, di cui alla fattura n. 136/2013 intestata alla *"Spot Channel di Arci Angelo & C. s.r.l."*, per la stampa di 1.500 opuscoli del *"Dossier Sanità - il Viaggio Continua - I sopralluoghi di Guccione"*, non risulta comprovata documentalmente, nemmeno a seguito dell'integrazione fornita dal Gruppo a seguito della deliberazione 11/2015 della Sezione, la sicura riconducibilità all'attività istituzionale del Gruppo. Unico documento prodotto, infatti, è il frontespizio dell'opuscolo che reca l'intestazione *"Dossier Sanità - il Viaggio Continua - I sopralluoghi di Guccione - Il cimitero delle opere "incompiute", I sopralluoghi di Guccione"*, senza alcuna ulteriore specificazione del contenuto che, rimanendo assolutamente generico, non consente di affrontare un giudizio di inerenza ai fini istituzionali del Gruppo, né alcuna menzione né del Gruppo (e, in realtà, nemmeno del partito politico di appartenenza), con ciò lasciandosi insoddisfatto un seppur minimo, ma comunque indispensabile, rigore probatorio in merito alla titolarità dell'iniziativa (cfr. SS.RR. 5/2015).

Risulta evincibile dalla produzione documentale, pertanto, esclusivamente un collegamento con l'attività del singolo Consigliere il cui nominativo compare nel documento prodotto, senza alcuna riferibilità al Gruppo di appartenenza (né, come detto allo stesso partito politico).

d) per quanto riguarda la spesa di € 5.200,05 (appostata per € 1.269,21 al punto 9 del rendiconto, rubricato alle *"Spese per cancelleria e stampati"* e per € 3.930,84 al successivo punto 12, alla voce *"Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento"*) per la realizzazione di manifesti, locandine e inviti di cui alla fattura n. 17 del 31 marzo 2014, intestata alla *"Monteleone Grafica e Stampa s.r.l."* e recante il riferimento testuale a *"proposte del Cons. reg. On. Pietro Giambardino"*, si rileva, per una parte di detto importo, pari ad € 724,50, la mancanza di prova documentale, pur come integrata a seguito del rilievo formulato con deliberazione 11/2015, tale da consentire una chiara riferibilità alla titolarità e al soddisfacimento dei fini istituzionali del Gruppo.

In particolare, la locandina dell'evento intitolato *"Emergenza lavoro-incontro pubblico con i lavoratori"* non contiene alcuna ulteriore specificazione del contenuto dell'evento che, rimanendo del tutto generico, impedisce di affrontare un giudizio circa l'attinenza con i fini istituzionali del Gruppo; inoltre, detto documento reca solo il riferimento al Partito Democratico e non al Gruppo consiliare (a differenza, ad esempio, dell'incontro sul tema *"Emergenza ambientale nella Provincia di Vibo Valentia"*, che, quantomeno, menziona il patrocinio del Gruppo consiliare) e non è riferibile, in nessuna sua parte, a un'attività consiliare tipica e propria del Gruppo (a differenza degli eventi relativi *"Presentazione dell'attività svolta in Consiglio"*

regionale", "Stato dell'arte delle OO.PP. nel Comune di Vibo Valentia- Pietro Giambardino relaziona in riferimento alla Legge Regionale 19/2009" che, seppure in forma estremamente sintetica, consentono di evincere la trattazione di contenuti, quale lo svolgimento o gli esiti dell'attività di produzione normativa, riguardanti l'attività propria e tipica del Consiglio regionale e, pertanto, dei Gruppi).

Nel menzionato caso, pertanto, non è integrato un seppur minimo rigore probatorio che consente di ritenere dimostrata la titolarità e i contenuti dell'iniziativa e non può ammettersi, come pur preteso dal Gruppo, di superare la descritta carenza documentale in virtù di un "mero disagio tecnico nell'impostazione e stampa del manifesto stesso" (per il quale il riferimento sulle locandine sarebbe esclusivamente al PD senza alcuna menzione del Gruppo), posto che tale onere probatorio si pone quale condizione indispensabile ai fini di una pronuncia di regolarità nel giudizio *de quo*, di tipo rigorosamente documentale.

SPESA IRREGOLARE TOTALE: € 26.622,48, di cui € 13.000,00 oltre gli oneri accessori per "Fondi erogati nell'anno 2014 per consulenti (competenza 2014)", € 8.897,98 per "Fondi erogati nell'anno 2014 per consulenti (competenza 2013)", € 4.000,00 per "Spese per redazione, stampa, pubblicazione e spese comunicazione via web" ed € 724,50 per "Spese per cancelleria e stampati".

**I) SCOPELLITI PRESIDENTE:**

a) per quanto concerne il punto 8) del rendiconto, rubricato "Spese telefoniche e trasmissione dati", si rileva che le bollette prodotte a giustificazione della complessiva spesa di € 3.508,29 sono tutte intestate nominativamente, e all'indirizzo personale del medesimo fatturate, all'On. Grillo Alfonsino, Capogruppo del Gruppo consiliare in esame, e non al Gruppo medesimo; né in altra descrizione o dicitura nelle fatture è contenuto il riferimento al Gruppo stesso o al Consiglio regionale.

Appare evidente che (quantomeno) la dimostrazione documentale della titolarità dell'acquisto in capo al Gruppo rappresenta un riscontro minimo e indefettibile ai fini della prova della riconducibilità della spesa al Gruppo medesimo (che dovrà, pertanto, sempre essere effettuata in nome oltre che per conto del Gruppo), non potendosi considerare sufficiente a tal fine, né, tantomeno, alternativa, la mera dichiarazione del Gruppo circa le modalità di utilizzo del bene o servizio acquistato in considerazione della natura rigorosamente documentale del controllo *de quo*.

b) con riguardo al punto 11) del rendiconto, dedicato alle "Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani", in cui è appostato un importo totale di € 7.271,6, non risulta correttamente e sufficientemente documentato il collegamento con le finalità istituzionali del Gruppo.

In particolare, la spesa di € 2.271,60, di cui alla fattura n. 932/14 intestata alla "Rubbettino Editore" relativa alla "stampa volume Rubbettino Editore - Il dipinto

*Mariano di Emanuele Paparo a Gerocarne*", analogamente a quanto rilevato con la deliberazione 26/2014 di questa Sezione per quanto riguarda la fattura n. 2713/13 prodotta nel rendiconto del 2013 (per un acconto di € 1.150,00) avente la medesima causale e lo stesso intestatario di quella in analisi, non risulta chiaramente e documentalmente riconducibile alle finalità istituzionali del Gruppo poiché generico si presenta il contenuto del volume e indeterminato il collegamento con l'attività del Gruppo stesso.

A tale proposito, la circostanza, dichiarata in sede di riscontro ai rilievi formulati dalla Sezione con deliberazione 11/2015, per la quale il volume di cui trattasi sarebbe stato pubblicato a spese del Gruppo e distribuito in occasione di un convegno, dal medesimo promosso, avente a oggetto i giacimenti culturali della zona delle Preserre Vibonesi, tenutosi a fine agosto 2014, oltre a non trovare un puntuale riscontro documentale non vale a considerare sufficientemente integrata la prova richiesta.

E, difatti, l'unica prova documentale prodotta alla Sezione in riferimento all'iniziativa in questione, rappresentata dalla relativa locandina, ha specificatamente a oggetto la presentazione del libro *"Il dipinto Mariano di Emanuele Paparo – Storia, devozione, arte e restauro"* e non un convegno o altra occasione di discussione o di studio, come, invece, dedotto dal Gruppo (tant'è vero che la spesa è rendicontata al punto 11 del rendiconto, dedicato alle *"Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani"*, e non, ad esempio, alla voce delle spese per convegni o promozione istituzionale); inoltre, detta locandina contempla esclusivamente il riferimento al titolo del menzionato volume e nemmeno suggerisce il più ampio tema di discussione dichiarato dal Gruppo (del quale, ad ogni modo, non è provato e nemmeno dedotto il collegamento con l'attività istituzionale del Gruppo); infine, pur assumendo che la distribuzione del volume (che ha determinato la spesa in esame) sia avvenuta, come affermato, durante l'evento di approfondimento o discussione indicato, non è dato comprendere come tale distribuzione sia funzionalmente collegata all'evento medesimo, non assolvendo rispetto ad esso una funzione di supporto esplicativo dei relativi contenuti, con ciò apparendo l'eventuale (e indimostrato) svolgimento del convegno stesso più una mera occasione della distribuzione del volume che non la sua giustificazione sufficiente.

Per ciò che riguarda, invece, la spesa di € 5.000,00 di cui alla fattura 215/2014 intestata alla *"Rubbettino Print"*, recante nella descrizione il riferimento alla stampa del volume *"Quasi cento-iniziativa, provvedimenti, disegni di legge per la Calabria"*, non risulta documentalmente integrata la prova della riconducibilità al Gruppo o ad un Consigliere in quanto appartenente a uno specifico Gruppo piuttosto che a un altro.



A tale riguardo, occorre premettere che la natura strettamente documentale del giudizio *de quo* impone estremo rigore nel predisporre, con accuratezza e precisione, tutti i documenti giustificativi le spese finanziate con le risorse pubbliche messe a disposizione dal Consiglio regionale.

Tanto non è accaduto nel caso di specie, in cui, pur a seguito di specifico rilievo formulato con deliberazione 11/2015, è stata prodotta, oltre la fattura, esclusivamente una pagina che recita "*Salvatore Magarò, gruppo consiliare "Scopelliti presidente", Consiglio regionale della Calabria, promozione istituzionale dell'attività dei consiglieri (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21-12-2012)*", ma che, tuttavia, non risulta utile ai fini del giudizio *de quo*: essa, infatti, non reca il titolo del volume indicato nella fattura (mancando in tal modo una chiara riferibilità di tale pagina alla causale della spesa dedotta con la produzione della fattura) e, soprattutto, non consente, se non con un giudizio meramente induttivo, che, evidentemente, non può trovare ingresso nel controllo condotto dalla Sezione (anche alla luce del fatto che, anche in tal caso, la spesa è stata rendicontata alla voce di cui al punto 11 del rendiconto, dedicato alle "*Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani*" e non, ad esempio, alla voce delle spese per convegni o promozione istituzionale) di evincere l'eventuale contenuto del documento (quale opuscolo o libro) di cui costituisce parte, al fine di poter affrontare un giudizio di inerenza della spesa in esame al soddisfacimento dei fini istituzionali del Gruppo, risolvendosi in una mera (auto)qualificazione della tipologia del fine di una non meglio precisata pubblicazione.

c) con riferimento al punto 12) del rendiconto, rubricato alle "*Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento*", non appaiono correttamente e adeguatamente dimostrate documentalmente le condizioni di riferibilità alle finalità istituzionali del Gruppo.

In particolare, per la spesa di € 2.500,00, è stata prodotta esclusivamente, in riscontro alla richiesta di integrazione istruttoria formulata con la deliberazione 11/2015, la nota prot. 2/2014, avente ad oggetto la "*Richiesta contributo per il Convegno Attualità in materia di assistenza, terapie, attività ed educazione assistite con animali*", indirizzata dall'Associazione "*Su la Zampa*" all'On. Parente in qualità di proponente della legge regionale sulla c.d. *pet therapy* (senza alcun riferimento, nemmeno, in tale fase iniziale di programmazione della spesa, al Gruppo consiliare); nessuna documentazione, per contro, è stata prodotta circa la realizzazione dell'evento (quale, ad esempio, la relativa locandina divulgativa che rechi una menzione del Gruppo e la descrizione dei contenuti trattati) con ciò rimanendo del tutto indimostrata la titolarità della spesa in capo al Gruppo e generico l'oggetto dell'iniziativa per la quale sono state utilizzate risorse a carico del Consiglio regionale, il che impedisce di affrontare un giudizio di attinenza con le

finalità istituzionali del Gruppo. Non sufficiente, a tale proposito, ma, semmai, confermativo di quanto affermato in tal sede, può ritenersi copia della notizia pubblicata nella "Gazzetta del Sud", prodotta dal Gruppo in sede di integrazione istruttoria, che descrive l'evento come avente la paternità dell'Associazione e non del Gruppo, di cui non è nemmeno menzionato l'intervenuto patrocinio, e che solo riporta l'intervento dell'On. Parente (di cui è indicata, incidentalmente, tra parentesi, l'appartenenza al partito politico Scopelliti Presidente).

Per quanto riguarda, infine, l'uscita di € 824,05, sostenuta per il rimborso delle spese occorrenti alla partecipazione di un medico specialista all'iniziativa intitolata "La dieta mediterranea, le origini del benessere", non risulta adeguatamente giustificata e provata la riferibilità dell'iniziativa alla titolarità e ai fini istituzionali del Gruppo in esame, non essendo stato fornito alcun riscontro documentale dell'evento (quale, ad esempio, la relativa locandina divulgativa che rechi una menzione del Gruppo e la descrizione dei contenuti trattati).

E, difatti, non può considerarsi sufficiente a tal fine, né, tantomeno, alternativa, la mera dichiarazione del Gruppo, in considerazione della natura rigorosamente documentale del controllo *de quo*, dichiarazione che, nel caso di specie, appare invero contraddittoria (il convegno, o, meglio come successivamente rettificato, il seminario, si sarebbe svolto nell'ambito della manifestazione "Nativity - la pediatria incontra la famiglia" di cui non si illustra e documenta il contenuto, il legame con l'iniziativa in esame e, soprattutto, l'inerenza con i fini istituzionali del Gruppo); inoltre, non è stata prodotta alcuna lettera di invito o di incarico alla specialista medesima, ma solo la richiesta di rimborso per l'importo di cui si discute, unico documento acquisito dalla Sezione con riferimento alla spesa in esame.

d) non è stata prodotta copia conforme del libro giornale, siccome richiesto con la deliberazione 11/2015. Si rileva, a tale proposito, che la produzione dell'estratto del conto corrente bancario, prodotto dal Gruppo, non può essere ritenuto equivalente al libro giornale, poiché non assolve alla medesima funzione di quest'ultimo ovvero documentare ordinatamente e in sequenza cronologica le operazioni di gestione, la cui liquidazione può avvenire con varie modalità, tra cui quella bancaria, nel qual caso l'estratto di conto corrente costituisce il mero riscontro dell'operazione contabilizzata.

A tale riguardo, è stato chiarito che "I singoli importi per categorie di spesa riportati nei rendiconti, infatti, sono ricollegabili all'effettiva effettuazione di spese solo grazie all'adozione di scritture nelle quali registrare cronologicamente ed analiticamente le singole operazioni effettuate, essendo la composizione interna di ciascun aggregato di spesa compiutamente ricostruibile solo con il supporto di annotazioni contabili analitiche. Del resto, la «corretta rilevazione dei fatti di gestione», cui, per espressa volontà del legislatore, sono finalizzate le prescrizioni

*poste dalle richiamate Linee-guida, non può che avvenire attraverso la regolare – nel senso di sistematica ed ordinata – tenuta della contabilità in corso di esercizio, non potendo ipotizzarsi che, a tal fine, sia sufficiente l’osservanza dello schema di rendiconto e la raccolta e conservazione della documentazione attestante le spese sostenute” (SS.RR. 59/2014).*

SPESA IRREGOLARE TOTALE: € 14.103,74, di cui € 3.508,29 per “Spese telefoniche e trasmissione dati”, € 7.271,60 per “Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani” ed € 3.324,05 per “Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento”.

**L) U.D.C.:**

a) Per quanto riguarda la spesa per consulenze gestita direttamente dal Consiglio regionale, in base all’integrazione istruttoria prodotta alla Sezione a seguito della deliberazione 11/2015 (con la quale, per il punto che qui interessa, è stata rilevata la necessità, ai fini del controllo documentale *de quo*, di trasmettere la rendicontazione e la relativa documentazione delle spese sostenute nell’esercizio per consulenze e collaborazioni, con la produzione degli atti di attribuzione dei relativi incarichi e la descrizione e documentazione dell’attività svolta nell’interesse del Gruppo, quale i programmi di attività concordati con il collaboratore o le relazioni sull’attività dal medesimo svolta nell’interesse del Gruppo e da questi debitamente validate), la documentazione probatoria inerente al rapporto di consulenza professionale di Isabella Costantino, a differenza di quella riferibile agli altri incarichi, risulta sprovvista della descrizione e documentazione dell’attività svolta nell’interesse del Gruppo. Nel dettaglio, così come per tutti gli altri consulenti del Gruppo, è stato prodotto il contratto di attribuzione dell’incarico, il quale, tuttavia, reca un generico oggetto, il medesimo, tra l’altro, che ha giustificato la pronuncia di irregolarità di cui alla deliberazione 26/2014 della Sezione (“*il Consulente presterà la sua attività professionale nell’interesse del Committente con autonomia all’interno dei programmi che verranno concordati con il Committente e con il solo obbligo di relazionare, di volta in volta, circa le prestazioni effettuate e i risultati ottenuti*”), deliberazione confermata sul punto dalle SS.RR. con sentenza 42/2014/EL poiché “*l’oggetto dei negozi, estremamente generico, non consente, con tutta evidenza, una valutazione circa la riconducibilità della spesa ai fini istituzionali del Gruppo consiliare, mentre sarebbe stato onere del Gruppo consiliare o specificare l’oggetto delle attività o allegare al rendiconto idonea documentazione, consistente, a titolo esemplificativo, nei programmi di attività concordati con il collaboratore o nelle relazioni sull’attività da quest’ultimo svolta nell’interesse del Gruppo debitamente validate, in mancanza della quale risulta impossibile valutare l’inerenza della spesa e, quindi, procedere alla dichiarazione di regolarità della stessa*”; non è stata prodotta, inoltre, una relazione finale e/o resoconto dell’attività

svolta a favore del Gruppo, a differenza, come detto, di quanto provveduto per gli altri consulenti del Gruppo stesso.

Ne deriva che deve essere dichiarata irregolare la spesa afferente al contratto in analisi pari a un compenso lordo di € 1.200,00 mensili per un totale di 5 mensilità (periodo dal 3 febbraio 2014 al 30 giugno 2014) oltre agli eventuali ulteriori oneri accessori.

b) Per quanto riguarda i "Fondi erogati nell'anno 2014 per Consulenti (competenza 2013)" di cui alla tabella denominata "Riepilogo 2014 Finanziamento Gruppi consiliari (L.R. 13/2012)", prodotta alla Sezione con nota a firma del Dirigente dell'Area 4 del Servizio Bilancio e Ragioneria del Consiglio regionale, rendicontati per il Gruppo in esame per € 3.685,00, valutata la documentazione pervenuta alla Sezione, così come successivamente integrata a seguito della deliberazione 11/2015, e tenuto conto di quanto acquisito dalla Sezione per il controllo sui rendiconti del 2013, si rileva quanto segue.

Preliminarmente, occorre ricordare che, per l'esercizio 2013, il Gruppo ha rendicontato spese per consulenti (Caglioti Rosa Sabrina, Iacobini Gianpaolo, Nicotera Giancarlo) per un importo di € 28.730,00, spese complessivamente dichiarate irregolari dalla Sezione con deliberazione 26/2014 (confermata sul punto con sentenza delle SS.RR. 43/2014), a fronte di corrispettivi contrattuali di competenza per il 2013 (come risultanti dalla documentazione trasmessa nel relativo procedimento e sopra riepilogati) per € 32.415,00.

Considerato che la differenza tra € 32.415,00 (importo complessivo di competenza per il 2013) ed € 28.730,00 (importo rendicontato nel 2013) è pari a € 3.685,00 (importo erogato nel 2014 per spesa di competenza del 2013) e tenuto conto che, nel corso dell'istruttoria di cui al presente giudizio, è stata idoneamente integrata la documentazione contrattuale per Caglioti Rosa per le prestazioni erogate (oltre che per il periodo 2014, anche) per l'esercizio 2013, a differenza che per gli altri due consulenti (essendosi integrata per Iacobini Gianpaolo solo la documentazione afferente alle prestazioni erogate per "incarico professionale svolto nel periodo ricompreso tra l'1 gennaio 2014 ed il 30 settembre 2014" e non essendo stata integrata la documentazione per Nicotera Giancarlo), deve essere dichiarata irregolare la spesa (per competenze del 2013 rendicontate nel 2014) per un importo di € 2.300,00 (coincidente con la somma di una mensilità 2013 di Iacobini e una mensilità 2013 di Nicotera), pari alla differenza tra € 3.685,00 ed € 1.385,00 che costituisce l'unico importo di cui sia stata fornita adeguata integrazione documentale (ovvero l'importo residuo, pari a una mensilità 2013, da pagare per il consulente Caglioti per le competenze 2013, dato a sua volta dalla differenza tra il valore complessivo del contratto per il 2013 del consulente, pari a € 12.465,00, ed € 11.080,00, già rendicontati nel 2013).

Di seguito si propone una tabella riepilogativa elaborata dagli Uffici della Sezione sui dati forniti dal Consiglio regionale.

Consulenti del Gruppo Consiliare Unione di Centro								
Cognome e Nome	Contratto 2013		Corrispettivo mensile	MESI	Corrispettivo competenza 2013	Rendicontato nel 2013	Residuo da rendicontare	
	DAL	AL						
CAGLIOTTI ROSA SABRINA	02/04/2013	31/12/2013	1.385,00	9	12.465,00	11.080,00	1.385,00	regolare
IACOBINI GIANPAOLO	07/12/2012	31/05/2013	1.430,00	5	7.150,00	7.150,00	0,00	regolare
	01/06/2013	31/12/2013	1.200,00	7	8.400,00	7.200,00	1.200,00	irregolare
NICOTERA GIANCARLO	01/09/2013	31/12/2013	1.100,00	4	4.400,00	3.300,00	1.100,00	irregolare
TOTALI					32.415,00	28.730,00	3.685,00	

Tabella riepilogativa elaborata dagli Uffici della Corte dei conti sui dati forniti dal Consiglio regionale

SPESA IRREGOLARE TOTALE: € 8.300,00 di cui € 6.000,00 oltre oneri accessori per "Fondi erogati nell'anno 2014 per consulenti (competenza 2014)" ed € 2.300,00 per "Fondi erogati nell'anno 2014 per consulenti (competenza 2013)".

#### P. Q. M.

1. La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria accerta e dichiara, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, del D.L. 174/2012, l'irregolare rendicontazione delle somme di seguito complessivamente indicate e siccome analiticamente specificate nella parte motiva:

- AUTONOMIA E DIRITTI: € 0,00;
- FEDERAZIONE DELLA SINISTRA: € 1.036,09;
- FORZA ITALIA: € 20.117,09;
- GRUPPO MISTO: € 800,00;
- INSIEME PER LA CALABRIA: € 6.889,10;
- ITALIA DEI VALORI: € 4.816,00;
- NUOVO CENTRO DESTRA: € 0,00;
- PARTITO DEMOCRATICO: € 26.622,48;
- SCOPELLITI PRESIDENTE: € 14.103,74;
- U.D.C.: € 8.300,00.

2. La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria,

## **ORDINA**

alla Segreteria della Sezione di trasmettere la presente deliberazione per il seguito di competenza:

- al Presidente del Consiglio regionale della Calabria;
- al Collegio dei revisori dei conti della Regione Calabria;
- al Presidente della Giunta regionale della Calabria;
- alla Procura regionale della Corte dei conti della Calabria.

Così deliberato in Catanzaro nelle Camere di consiglio del 14 aprile 2015.

Il magistrato relatore  
F.to Dott.ssa Elisabetta Usai

Il Presidente  
F.to Dott. Roberto Tabbita

Depositata in Segreteria il 14 APRILE 2015

Il Direttore della Segreteria  
F.to Dr.ssa Elena Russo